

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 gennaio 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 2010.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.
Giuseppe Vegas dalla carica di Sottosegretario di
Stato all'economia e alle finanze. (10A15298). Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Agosta e
nomina del commissario straordinario. (10A15626) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza determina-
tosi nella città di Roma nel settore del traffico e
della mobilità. (10A15634) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato
la provincia di l'Aquila ed altri comuni della re-
gione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (10A15635) Pag. 3



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina. (10A15631) Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3913). (10A15633) Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3912). (10A15636) Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea Maxi Miliardario. (10A15410). Pag. 9

DECRETO 15 dicembre 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. (10A15732) Pag. 11

DECRETO 17 dicembre 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo, e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari. (10A15738) Pag. 13

DECRETO 17 dicembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Turista per sempre». (10A15761). Pag. 15

DECRETO 22 dicembre 2010.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10A15680) Pag. 21

DECRETO 24 dicembre 2010.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, prima e seconda tranche. (10A15793) Pag. 32

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'Istituto «A.S.C.O.C. Accademia di scienze cognitive comportamentali calabrese» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia da Aprigliano a Sant'Eufemia di Lamezia Terme. (10A15678) Pag. 40

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola romana di psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia di Roma. (10A15679) .. Pag. 40

Ministero della salute

DECRETO 26 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (10A15400) ... Pag. 41

DECRETO 29 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (10A15401) Pag. 42

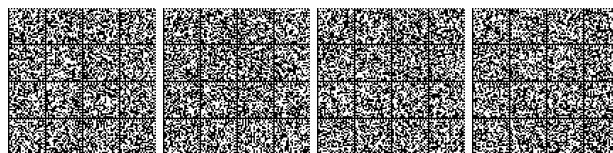
Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Latina. (10A15394) Pag. 44

DECRETO 4 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Massa Carrara. (10A15393) Pag. 46



DECRETO 10 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Cosenza. (10A15395) Pag. 48

DECRETO 15 dicembre 2010.

Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (10A15735) Pag. 50

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 6 dicembre 2010.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie. (10A15600) Pag. 51

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ben Albert Maria Broux, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione di alimenti e bevande. (10A15406) Pag. 51

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nourreddine Lagroui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A15407) Pag. 52

DECRETO 15 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Paolo Forcina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A15408) Pag. 53

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Miron Claudiu Costin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «responsabile tecnico, in imprese che svolgono attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrodomestici». (10A15396) Pag. 53

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Croitoriu Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas. (10A15397) Pag. 54

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mulè Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazioni settori meccanica-motoristica ed elettrodomestici. (10A15409) Pag. 54

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Agnes Vörösne Heizer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività commerciale. (10A15398) .. Pag. 55

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Maxim Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti di protezione antincendio. (10A15399) Pag. 55

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ungureanu Paraschiv, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di carrozzeria. (10A15404) Pag. 56

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Smailus Dimitri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparatore settori meccanica-motoristica e gommista. (10A15405) . Pag. 57

DECRETO 9 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Salvatore Chirichiello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività commerciale. (10A15403) Pag. 57

DECRETO 10 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bartoli Fabrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, protezione antincendio. (10A15402) Pag. 58



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Piano nazionale della sicurezza stradale (Articolo 32, legge n. 144/1999). 4° e 5° programma di attuazione. (Deliberazione n. 56/2010). (10A15737) Pag. 59

CIRCOLARI**Ministero dell'economia
e delle finanze**CIRCOLARE 22 dicembre 2010.

Comunicazione di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (10A15794) Pag. 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Criosalento» (10A15730) Pag. 64

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Air Liquide Sanità» (10A15731) Pag. 68

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società «Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A.» (10A15733) Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Sapio Life» (10A15736) Pag. 72

Autorità di bacino della Puglia

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (10A15602) Pag. 82

**Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare**

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto denominato Porto di Pozzallo - Realizzazione di un cantiere navale, presentato dalla società Ocean Plastic, in Pozzallo (10A15601) Pag. 82

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 34 del 22 dicembre 2010 (10A15734) Pag. 82

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 30 novembre 2010.

Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco. (Decreto n. 1340/2010). (10A15119)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Ibo» (10A15470)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prohance» (10A15471)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide ITC Farma» (10A15472)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Italchimici» (10A15473)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acarden» (10A15474)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Chiesi» (10A15475)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Manidipina Promedica» (10A15476)



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ringer Lattato Panpharma» (10A15481)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tantum Verde P» (10A15482)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tantum Verde P» (10A15483)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio S.A.L.F.» (10A15485)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Etacortilen» (10A15484)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» (10A15486)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» (10A15487)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramixole» (10A15477)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reaptan» (10A15479)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pramipexolo Torrent» (10A15478)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Panpharma» (10A15480)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranidil» (10A15500)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tauglicolo» (10A15501)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Depalogs» (10A15502)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Proctosedyl» (10A15503)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentin Almus» (10A15504)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» (10A15505)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio S.A.L.F.» (10A15515)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Winthrop» (10A15489)

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citalopram Winthrop Pharmaceuti-
cals Italia»** (10A15490)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipaxan» (10A15491)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primesin» (10A15492)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lescob» (10A15493)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Syntocinon» (10A15494)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fortradol» (10A15495)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» (10A15496)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipstyl» (10A15497)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Contramal» (10A15498)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sanipirina» (10A15499)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xantervit Antibiotico» (10A15506)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spirocort» (10A15507)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Motiax» (10A15508)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip Tosse Fluidificante» (10A15509)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acutil Fosforo» (10A15510)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diftavax» (10A15511)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eritrocina» (10A15512)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esmeron» (10A15513)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gastridin» (10A15514)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Polio» (10A15516)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imovax Tetano» (10A15517)



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Itamidol» (10A15518)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» (10A15519)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flexiban» (10A15488)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Finasteride Eurogenerici» (10A15520)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Finasteride Sandoz GMBH» (10A15521)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» (10A15522)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» (10A15523)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Sandoz» (10A15524)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ondansetron B. Braun» (10A15525)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Bicalutamide Mylan Generics» (10A15526)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Salagen» (10A15527)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Salagen» (10A15528)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sumatriptan Mylan» (10A15529)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Prolastin» (10A15530)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Alburex» (10A15531)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Vinorelbina Teva» (10A15532)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Pronativ» (10A15533)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Maxalt» (10A15534)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Pantoprazolo Boehringer Ingelheim» (10A15535)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Enantyum» (10A15536)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Arian-na» (10A15537)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Salagen» (10A15538)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Zomig» (10A15539)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Ponesta» (10A15540)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Niquitin» (10A15541)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Niquitin Mini» (10A15542)

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Triptalidon» (10A15543)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Engerix B» (10A15544)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Engerix B» (10A15545)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Irinotecan Hospira» (10A15546)



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011 (Deliberazione n. 599/10/CONS). (10A15661)

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Deliberazione n. 606/10/CONS). (10A15662)

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'art. 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Deliberazione n. 607/10/CONS). (10A15663)

DELIBERAZIONE 25 novembre 2010.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera n. 666/08/CONS (Deliberazione n. 608/10/CONS). (10A15664)

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Consultazione pubblica relativa alle condizioni economiche di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa in ottemperanza agli obblighi di servizio universale (Deliberazione n. 628/10/CONS). (10A15665)

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi Bitstream (Mercato 5). (Deliberazione n. 105/10/CIR). (10A15669)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente la produzione di un modello di costo per il servizio di terminazione del traffico su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS (Deliberazione n. 666/10/CONS). (10A15666)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. (Deliberazione n. 668/10/CONS). (10A15667)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Avvio del procedimento «mercato dei servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari». (Deliberazione n. 670/10/CONS). (10A15668)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. (Deliberazione n. 119/10/CIR). (10A15670)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999. (Deliberazione n. 120/10/CIR). (10A15671)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000. (Deliberazione n. 121/10/CIR). (10A15672)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002. (Deliberazione n. 122/10/CIR). (10A15673)

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2010.

Consultazione pubblica concernente la rinnovazione del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003. (Deliberazione n. 123/10/CIR). (10A15674)





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe Vegas dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 2008, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe VEGAS, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario all'Economia e alle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Giuseppe VEGAS, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 21, foglio n. 31

10A15298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Agosta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Agosta (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 ottobre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b) n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Agosta (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Mecozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Agosta (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianfranco Massimi.

Il citato amministratore, in data 23 ottobre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

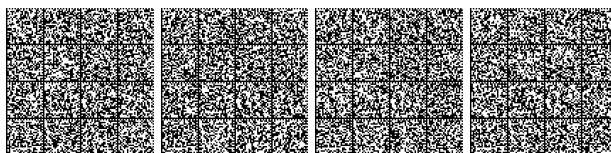
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Agosta (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Mecozzi.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A15626



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 4 ottobre 2010 con la quale il sindaco del comune di Roma - Commissario delegato chiede di prorogare lo stato d'emergenza, al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate;

Viste le ulteriori informazioni trasmesse dal responsabile della struttura commissariale per l'emergenza traffico e mobilità nel comune di Roma con nota del 2 dicembre 2010;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione del piano di interventi per la riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, nonché del piano parcheggi, finalizzati anche al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 recante: «Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticità nel settore della gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma»;

Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale l'allora vice Presidente della regione Lazio - Commissario delegato per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima Regione, ed ha rappresentato la necessità che venga prorogata l'attività dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto, con riguardo ai centri di autodemolizione e rottamazione che incidono negativamente, ed in termini di particolare gravità, su fondamentali interessi pubblici sotto i profili ambientale e dell'igiene pubblica;

Vista, altresì, la nota del 30 novembre 2010 con cui il Presidente della Regione Lazio - Commissario delegato per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma chiede di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle attività già avviate per la completa attuazione del programma;

Ritenuta altresì la stretta connessione tra le criticità concernenti il traffico e la mobilità urbana con quelle riguardanti l'assetto dei centri di autodemolizione e rottamazione;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la Regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità e per le attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio del comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

10A15634



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato del 2 dicembre 2010, con la quale è stata rappresentata la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di continuare ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici in premessa e per il completamento delle iniziative già programmate per la ricostruzione;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

10A15635

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Messina nel settore del traffico e della mobilità, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota del 10 dicembre 2010 con la quale il Sindaco di Messina - Commissario delegato ha chiesto di prorogare lo stato di emergenza per consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Viste le iniziative poste in essere con nota del 16 dicembre 2010 dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» e la nota di chiarimenti del 17 dicembre 2010 del Sindaco di Messina - Commissario delegato;



Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che per la predetta situazione emergenziale ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15631

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3913).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e

n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10 novembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo del 1° settembre 2010;

Considerata la necessità di assicurare il completamento del ciclo di gestione e riuso delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione degli insediamenti abitativi destinati alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che presentino i necessari requisiti merceologici e di qualità ambientale, prodotte nel corso della realizzazione



delle opere dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e all'approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità stabilite dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, sono soppresse le relative autorizzazioni di spesa e le corrispondenti risorse sono mantenute nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile per il completamento degli interventi rimasti di propria competenza ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle residue disponibilità rinvenienti dalle risorse stanziare per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 le seguenti parole: «di cui all'art. 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 1».

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, dopo le parole: «una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche in deroga all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario».

2. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare l'espletamento senza soluzione di continuità delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29 maggio 2009, all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole: «composto da» sono aggiunte le seguenti: «non più di».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A15633

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3912).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010;

Considerato che i medesimi eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati, nonché l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le situazioni di criticità in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione, anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

Visto altresì il permanere dello stato di emergenza determinato dai precedenti eventi calamitosi che hanno interessato tutto il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni;

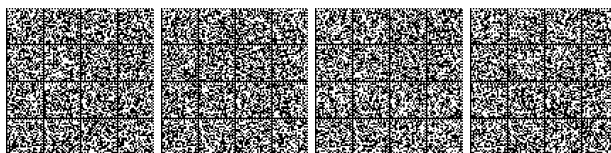
Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.



2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi citati in premessa, anche avvalendosi di soggetti attuatori.

4. Il commissario delegato, sulla base delle risorse disponibili, anche per piani stralcio, provvede in particolare:

a) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti del commissario delegato stesso; tali contributi, erogati alle imprese, non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) agli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, avvalendosi, per il tramite della Protezione civile della regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero, in qualità di soggetti attuatori, degli enti locali interessati dai predetti eventi calamitosi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato;

c) alla individuazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché al ripristino delle infrastrutture e dei beni pubblici e privati distrutti e danneggiati.

d) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative comunque necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si

esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. Per gli adempimenti di propria competenza, il commissario delegato si avvale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, che opereranno sulla base di specifiche direttive emanate dal commissario delegato medesimo.

2. Gli enti e le società erogatori di servizi pubblici, nonché quelli gestori di infrastrutture destinate al pubblico servizio provvedono a porre in essere, con fondi propri, nella qualità di soggetti attuatori del commissario delegato, sulla base delle procedure e delle deroghe di cui alla presente ordinanza, individuate specificamente dal commissario medesimo, la riparazione dei danni causati dall'evento calamitoso, la rimozione del pericolo e la prevenzione dei rischi.

3. Per la durata dello stato d'emergenza, al fine di garantire il necessario supporto giuridico e amministrativo alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale della commissione tecnico - consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3339 del 20 febbraio 2004, così come modificata dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3696 del 4 agosto 2008, che opera anche con riferimento ai contesti emergenziali di cui alle ordinanze citate in premessa e relative modifiche ed integrazioni, fino al termine dei relativi stati d'emergenza e con oneri a carico delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze stesse.



Art. 4.

1. Relativamente all'emergenza di cui alla presente ordinanza e a quelle inerenti alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni, al fine di soddisfare con la massima urgenza le straordinarie esigenze di messa in sicurezza del territorio, mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, nonché al fine di rafforzare il centro funzionale di cui alla legge n. 267/1998, il commissario delegato si avvale del personale in servizio presso la Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche ai sensi delle sopra citate ordinanze ed ai sensi dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891/2010 come modificato ed integrato dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3899/2010.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il commissario delegato, in relazione alle situazioni di criticità di cui alla presente ordinanza, può autorizzare il personale della protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

3. Fino alla scadenza degli stati emergenziali di cui alla presente ordinanza ed alle citate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010, relative agli interventi di messa in sicurezza del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, effettuati dal personale della Protezione civile della regione, il commissario delegato autorizza tutto il personale in servizio presso la medesima Protezione civile della regione a fruire delle ferie e delle festività soppresse e di permessi maturati e non utilizzati, fino al 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui gli stessi sono maturati, anche in deroga agli articoli 13 primo comma, lettera a) e 19 del contratto collettivo integrativo 1998/2001 - area non dirigenziale - contratto stralcio, nonché all'art. 5 del contratto collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza del personale regionale del comparto unico per il quadriennio normativo 1998-2001.

Art. 5.

1. In considerazione dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale negli ultimi anni e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010, ed in relazione agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, per il rafforzamento della gestione coordinata delle emergenze di protezione civile e per il rafforzamento della sorveglianza del territorio di concerto con le Forze dello Stato presenti nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché al fine di elevare il livello di tutela della pubblica incolumità nel territorio regionale, l'assessore regionale alla protezione civile, in qualità di commissario delegato, provvede anche alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali, nonché all'acquisizione dei beni e servizi - ed i medesimi sistemi elettronici, informatici, di telecomunicazione, di monitoraggio e di sorveglianza già operativi presso la Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - indispensabili al raffor-

zamento funzionale del centro operativo regionale di protezione civile di Palmanova, della sala operativa regionale di Protezione civile, del centro funzionale di protezione civile di cui alla legge n. 267/1998, del centro di coordinamento soccorsi unico regionale di cui alla legge n. 225/1992, del centro di documentazione nazionale di Protezione civile, del centro di coordinamento di cui al protocollo di intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra il Ministero dell'interno e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché delle relative infrastrutture presenti sul territorio. A tale fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la protezione civile si avvale delle risorse finanziarie all'uopo disponibili ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3824/2009, n. 3734/2009, n. 3847/2010, n. 3894/2010 e successive modificazioni, nonché delle risorse all'uopo disponibili nell'ambito del fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e degli stanziamenti di pertinenza della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 388/2000.

Art. 6.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni;

legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 127, come modificata ed integrata dall'art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, articoli 21, 22, 146 e 159;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 69, 100, 101, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 177, 178, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1 e 266;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79,



80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 240, 241, 242, 243;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35 e successive modificazioni, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42 e successive modificazioni art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 70, nonché decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9 e successive modificazioni;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modificazioni;

legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni;

art. 4, comma 28 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12/2010;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 - area non dirigenziale - art. 12;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007;

decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/Pres.;

decreto del Presidente della giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/Pres.

Art. 7.

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a carico del fondo della protezione civile e con le risorse all'uopo stanziato a valere sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nonché mediante l'utilizzo delle economie rivenienti ai sensi delle ordinanze n. 3847/2010 e n. 3894/2010. A carico delle medesime risorse finanziarie saranno posti gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario e quelli relativi alle indennità accessorie correlate alle attività svolte dal personale della Protezione civile della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; a tale fine, il commissario delegato trasferisce le risorse necessarie dal fondo regionale per la Protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale n. 64/1986, ai competenti Uffici della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Le risorse del fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 confluiranno nel fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi a precedenti emergenze, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse disponibili.

4. Il commissario delegato, d'intesa con la regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

10A15636



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea Maxi Miliardario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 3 gennaio 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Maxi Miliardario».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 20,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 30.000.000;

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 30.000.000 biglietti ammonta ad € 510.400.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 30.000.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
4	5.000.000,00
4	100.000,00
50	50.000,00
375	10.000,00
6.250	1.000,00
112.500	500,00
70.625	200,00
469.500	100,00
3.060.500	50,00
10.357.500	20,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: <http://www.aams.gov.it/> e <http://www.grattaevinci.com/>.



2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. L'area di gioco, ricoperta da speciale vernice asportabile da raschiare, è costituita da:

un rettangolo, contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti», che riproduce 6 monete recanti il simbolo «€»;

un secondo rettangolo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri», che riproduce l'immagine di 20 blocchetti di banconote sotto ciascuno dei quali è riportata la scritta «premio»;

un'area, contrassegnata dalla scritta «Maxi Bonus» nella quale sono rappresentate tre pile di monete che recano rispettivamente l'indicazione X2, X5 e X10.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita nel modo seguente. Si devono grattare l'area di gioco che reca la scritta «Numeri vincenti» ed i 20 blocchetti di banconote contenuti nell'area denominata «I tuoi numeri». Se ne «I tuoi numeri» si trovano una o più volte uno o più «Numeri vincenti» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il simbolo «€» si vincono 500 euro. Si devono poi grattare le tre pile di monete del «Maxi bonus». Se uno dei numeri del «Maxi Bonus» è presente ne «I tuoi numeri» si vince 2 o 5 o 10 volte il premio corrispondente a seconda che rispettivamente il numero del «Maxi Bonus» sia rivenuto sotto la pila di monete riportante l'indicazione X2, X5 o X10.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010, Ufficio controllo
Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze,
foglio n. 177*

10A15410



DECRETO 15 dicembre 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste l'istanze con le quali la Arnold André GmbH & Co, la International Tobacco Agency Srl, la Gutab Trading Srl, e la Agio Cigars hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigaretti -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per Kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società Agio Cigars;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per Kg. convenzionale con la relativa ripartizione:

TABELLA B
SIGARETTI

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
51,34	10,20	17,00	23,46	102,00



Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AGIO WILDE CIGARROS	da 5 pezzi	116,00	120,00	3,00
SIGARETTI NATURALI				
BACKWOODS 100% TOBACCO	da 5 pezzi	232,00	240,00	3,00
BACKWOODS AROMATIC	da 5 pezzi	232,00	240,00	3,00
BACKWOODS BLACK & AROMATIC	da 5 pezzi	232,00	240,00	3,00
BACKWOODS WILD RUM	da 5 pezzi	232,00	240,00	3,00
SIGARETTI ALTRI				
AGIO FILTER TIP	da 5 pezzi	168,00	176,00	2,20
AGIO JUNIOR TIP	da 5 pezzi	168,00	176,00	2,20
AGIO MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	140,00	144,00	3,60
AGIO MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	140,00	144,00	3,60
AGIO MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	140,00	144,00	3,60
AGIO MINI MEHARI'S ANISETTE	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MINI MEHARI'S BRASIL	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MINI MEHARI'S ECUADOR	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MINI MEHARI'S FILTER VANILLA	da 20 pezzi	80,00	84,00	4,20
AGIO MINI MEHARI'S FILTER VANILLA 5	da 5 pezzi	80,00	120,00	1,50
AGIO MINI MEHARI'S JAVA	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO MINI MEHARI'S SWEET ORIENT	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
AGIO TIP CLAIR	da 5 pezzi	168,00	176,00	2,20
CLUBMASTER MINI FILTER SUPERIOR BLUE	da 20 pezzi	92,00	80,00	4,00
CLUBMASTER MINI FILTER SUPERIOR VANILLA	da 20 pezzi	92,00	80,00	4,00
DANNEMANN SWEETS FILTER	da 10 pezzi	144,00	148,00	3,70

SIGARETTI ALTRI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MOODS	da 20 pezzi	110,00	112,00	5,60
MOODS FILTER	da 2 pezzi	114,00	116,00	0,58
MOODS FILTER	da 20 pezzi	114,00	116,00	5,80
MOODS FILTER FINE AROMA 5	da 5 pezzi	136,00	144,00	1,80
MOODS FINE AROMA 5	da 5 pezzi	128,00	136,00	1,70
MOODS GOLDEN TASTE FILTER	da 20 pezzi	114,00	116,00	5,80
MOODS GOLDEN TASTE FILTER	da 2 pezzi	114,00	116,00	0,58
MOODS GOLDEN TASTE FILTER FINE AROMA 5	da 5 pezzi	136,00	144,00	1,80
PANTER BLUE	da 10 pezzi	120,00	124,00	3,10
PANTER DESSERT	da 20 pezzi	72,00	74,00	3,70
PANTER FILTER DESSERT 20	da 20 pezzi	76,00	78,00	3,90
PANTER MIGNON DE LUXE	da 20 pezzi	100,00	102,00	5,10
PANTER VITESSE DE LUXE	da 10 pezzi	140,00	144,00	3,60

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

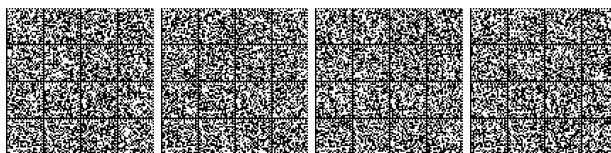
Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 365

10A15732



DECRETO 17 dicembre 2010.

Inserimento di una fascia di prezzo, e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari.

IL DIRETTORE

PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle A) e E), allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista l'istanza con la quale la Manifatture Sigaro Toscano Spa ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigari;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per kg convenzionale richiesto per la variazione in tariffa di prodotti dalla Società Manifatture Sigaro Toscano Spa;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella B) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B -sigari- allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per kg convenzionale con la relativa ripartizione:

**TABELLA B
SIGARI**

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
167,11	33,20	55,33	76,36	332,00



Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI (TABELLA B)				
SIGARI NATURALI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ANTICO TOSCANO	da 5 pezzi	328,00	332,00	8,30
TOSCANELLO AROMA ANICE	da 5 pezzi	164,00	168,00	4,20
TOSCANELLO AROMA FONDENTE	da 5 pezzi	164,00	168,00	4,20
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	da 5 pezzi	164,00	168,00	4,20
TOSCANELLO SPECIALE	da 5 pezzi	192,00	196,00	4,90
TOSCANO EXTRAVECCHIO	da 5 pezzi	232,00	236,00	5,90
TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	188,00	192,00	4,80
TOSCANO ORIGINALE	da 2 pezzi	530,00	550,00	5,50
TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 10 SIGARI	da 10 pezzi	1.080,00	1.100,00	55,00

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

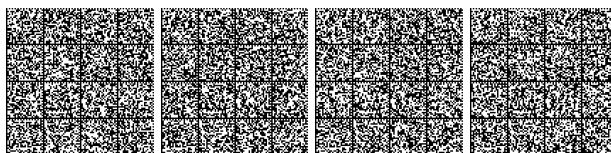
Roma, 17 dicembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 367

10A15738



DECRETO 17 dicembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea «Turista per sempre».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con D.P.R. 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n.62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;



DECRETA

Art. 1
(Oggetto)

E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Turista per Sempre".

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Turista per sempre" indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2010.

Art.2
(Prezzo)

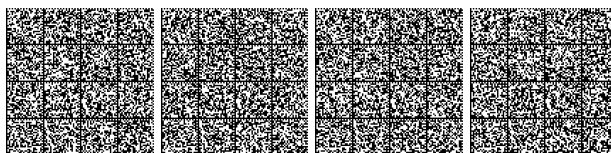
1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art.3
(Lotti)

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 100.800.000.
2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.
3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4
(Massa premi)

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 100.800.000 biglietti ammonta ad € 365.820.000,00
2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.



Art. 5
(Struttura premi)

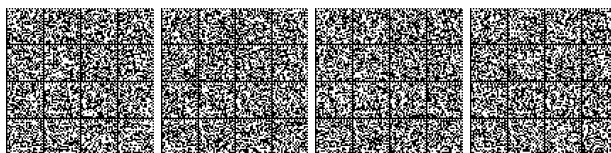
1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 100.800.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
35	1.450.000,00 (valore nominale)
24	50.000,00
125	10.000,00
280	5.000,00
2.940	1.000,00
9.240	500,00
33.600	200,00
178.920	100,00
388.080	50,00
1.080.660	20,00
1.150.800	15,00
6.916.980	10,00
30.319.800	5,00

2. Il premio del valore nominale di € 1.450.000, viene corrisposto, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte del vincitore che dovrà essere una persona fisica, di apposita polizza stipulata da Lotterie Nazionali S.r.l. con primaria compagnia assicurativa, alla quale il vincitore dovrà obbligatoriamente aderire, secondo le seguenti modalità:
- euro 200.000,00 successivamente alla sottoscrizione della polizza;
 - euro 6.000,00 al mese corrisposti per 240 mensilità consecutive;
 - un “Bonus” finale non inferiore ad euro 100.000,00.
3. Nel caso di incremento della produzione di cui all’art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest’ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6
(Biglietti)

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile , è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.



2. E' vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.
3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art.7
(Meccanica di gioco)

1. Il biglietto contiene due diversi giochi.

Gioco 1: si devono scoprire i numeri celati dalle valigie presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "Numeri Vincenti" e quelli celati dalle dieci paia di ciabatte infradito presenti nella sezione contraddistinta dalla scritta "I Tuoi Numeri". Se uno o più dei "Numeri Vincenti" è presente una o più volte ne "I Tuoi Numeri" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne "I Tuoi Numeri" si trova due volte la scritta "Turista per sempre" si vince un premio del valore nominale di € 1.450.000,00 che sarà erogato con le modalità di cui al precedente articolo 5. Se ne "I Tuoi Numeri" si trova il simbolo "€" si vincono tutti i premi presenti nell'area di gioco 1.

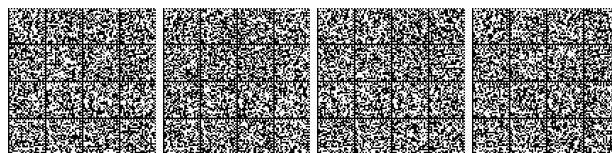
Gioco 2: si devono scoprire i simboli celati sotto "I Simboli Fortunati" e "I Tuoi Simboli". Se uno o più de "I Simboli Fortunati" è presente, una o più volte, anche ne "I Tuoi Simboli" si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art.8
(Pagamento delle vincite)

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.



- Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.
- Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.
- Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):
 - presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.
 - presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Il pagamento del premio previsto nell'ipotesi in cui si trovi ne *“I Tuo Numeri”* due volte la scritta *“Turista per sempre”* verrà corrisposto unicamente con le modalità indicate al precedente articolo 5. Ai fini del pagamento del premio suddetto il vincitore dovrà essere titolare di un conto corrente bancario o postale.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.



Art. 9
(Gestione stralcio)

1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata “Turista per sempre” indetta con Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del 18 gennaio 2010.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, li 17 dicembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Raffaele Ferrara

registrato alla Corte dei Conti
Ufficio Controllo Ministeri Economici e Finanziari
Il 23 dicembre 2010
Registro 8 Economia e Finanze foglio 368

Roma, 17 dicembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 368*

10A15761



DECRETO 22 dicembre 2010.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'articolo 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2010, rispetta ampiamente il limite fissato dall'articolo 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2010, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

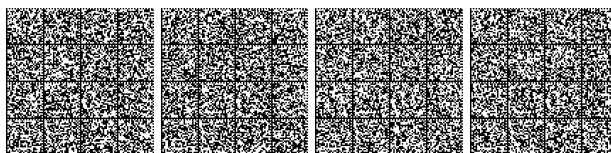
Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

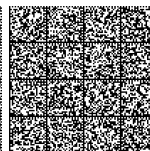
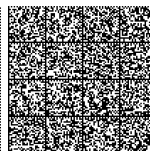


Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

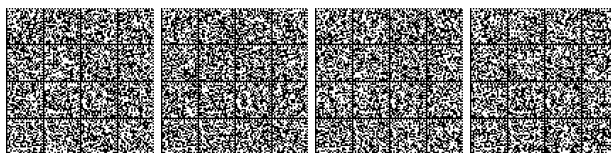
N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	80000360521	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI, 63	53100
2	80000630527	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA COMUNE, 44	53100
3	80000650525	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI, 6	53100
4	80000670523	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA OLIVIERA, 47	53100
5	80000690521	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO, 31	53100
6	80000710527	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA, 21	53100
7	80000730525	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO, 80	53100
8	80000750523	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA, 89	53100
9	80000790529	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA, 1	53100
10	80001500521	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA SELVA, 4	53100
11	80003300524	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO, 84	53100
12	80004280527	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO, 26	53100
13	80004400521	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO CASTELLARE, 3	53100
14	80007090527	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI, 18	53100
15	80007300520	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA GIRAFFA, 2	53100
16	80007920525	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE, 6	53100
17	80000770521	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VIA TIRATOIO, 11	53100
18	03545770152	ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI, 1	20121
19	00081260523	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN	SIENA	SI	VIA PORRIONE, 49	53100
20	92043510525	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA VERGINI, 18	05310
21	92043480521	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO, 77	53100
22	01174660520	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA GIA' RINOCERONTE	SIENA	SI	VIA VALLEPIATTA, 26	53100
23	92043640520	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO, 18	53100
24	92041790525	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA COMUNE, 44	53100



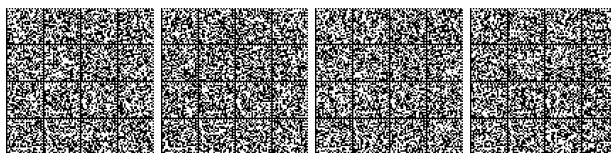
25	92043730529	SOCIETA' ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA FONTENUOVA, 1	53100
26	92044470521	SOCIETA' DI CAMPOREGIO DELLA CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	VIA PARADISO, 21	53100
27	92043380523	SOCIETA' CASTELMONTORIO	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI, 6	53100
28	92044620521	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI, 2	53100
29	92048200528	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO S. SALVATORE, 24	53100
30	01164580522	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA S. CATERINA, 57	53100
31	92048280520	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO CASTELLARE, 3	53100
32	01189580523	SOCIETA' ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO, 92	53100
33	01761460516	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO, 4	52100
34	04979200153	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO, 84	20025
35	08703320153	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO, 6	20025
36	11284820153	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET, 8	20025
37	92003720155	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA FIUME, 27	20025
38	92004240153	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI, 206	20025
39	92006410150	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE, 9	20025
40	92009090157	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 23	20025
41	92032210152	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI, 21	20025
42	92007300152	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI, 2	20025
43	92041800522	SOCIETA' LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA PISPINI, 108/110	53100
44	82008590463	PROLOCO QUERCETA	SERAVEZZA	LU	VIA VERSILIA, 30	55047
45	84003970302	GRUPPO CORALE FOLCLORISTICO SOT LA NAPE	VILLA SANTINA	UD	VIA STATI UNITI D'AMERICA	33029
46	80001160524	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI, 59	53024
47	80012170520	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA, 15	53024
48	92004310527	QUARTIERE RUGA	MONTALCINO	SI	VIA SANT'AGOSTINO	53024
49	92008710524	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE, 3	53024
50	00751550542	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SNC	06062



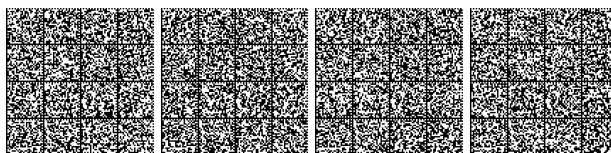
51	91010380359	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030
52	82002720512	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIAIARI	ANGHIAIARI	AR	CORSO MATTEOTTI, 103	52031
53	92045120521	SOCIETA' IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO VERCHIONE, 5	53100
54	01403710534	CONTRADA "IL POGGIO"	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA, 2/A	58033
55	01048200537	CONTRADA "IL MONUMENTO"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE, 10	58033
56	01355080530	CONTRADA "LE STORTE"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI, 8	58033
57	92027400537	CONTRADA "BORGO"	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI, 2/A	58033
58	00878010388	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRADA DI SAN BENEDETTO	FERRARA	FE	CORSO PORTA PO, 81	44100
59	83000330916	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO MELCHIORRE MURENU	MACOMER	NU	VIA MURENU, 20	08015
60	80006450318	CENTRO CONSERVAZIONE E VAL. TRADIZIONI POP. BORGO SAN ROCCO	GORIZIA	GO	VIA VENIERO, 1	34170
61	80027710351	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO CANOSSA	CANOSSA	RE	VIA DEI CASTELLI, 15	42026
62	92001920526	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO, 1	53024
63	00843690264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA, 95	31020
64	00448460188	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE, 25	27020
65	92048470527	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI, 6	53100
66	01795400264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA, 104	31010
67	92010070214	ARS CANTANDI	BRUNICO :BRUNECK.	BZ	VIA ROST, 9	39031
68	92003470058	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE, 188	14100
69	91001830487	CONTRADA PORTA RAIMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA UMBERTO GIORDANO, 59/61	50054
70	01065200352	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI GRASSANO	SAN POLO D'ENZA	RE	VIA GRASSANO BASSO, 2/A	42020
71	94509330158	CENACOLO POETI E ARTISTI DI MONZA E BRIANZA	MONZA	MI	VIA TOLOMEO, 10	20052
72	00523620805	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL MEDITERRANEO	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA CARMINE, 25	89121
73	94510530150	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI, 23	20052



74	05042870153	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA BESANA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI, 21	20045
75	90035470666	ASSOCIAZIONE SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO"	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA LAZIO, 9	67068
76	00684170202	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	MANTOVA	MN	PIAZZA SORDELLO, 12	46100
77	93060700387	CONTRADA DI SAN GIACOMO	FERRARA	FE	VIA ORTIGARA, 14	44121
78	01760670545	ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI	ASSISI	PG	PIAZZA DEL COMUNE	06081
79	00926140195	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA TENSINI, 36	26013
80	08591240588	ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DI DOCUMENTI	ROMA	RM	VIA NICOLA ZABAGLIA, 42	00118
81	02193860281	PROLOCO LEGNARO	LEGNARO	PD	PIAZZA COSTITUZIONE, 16	35020
82	00751190521	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPPIO NEL CORSO, 1	53045
83	00774400527	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
84	00773950522	ASSOCIAZIONE CONTRADA DI VOLTAIA	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELLE MURA CASTELLANE, 2	53045
85	91004350269	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI, 13	31020
86	90000380023	TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	SORDEVOLO	BI	VIA E. BONA, 35	13817
87	03140190178	GRUPPO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO AMBIENTALE	NAVE	BS	VIA SAN COSTANZO, 23	25075
88	93015700813	FEDERAZIONE - MAESTRI DEL LAVORO-CONSOLATO PROVINCIALE	TRAPANI	TP	VIA DEGLI IRIS, 67	91100
89	00818240525	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI, 30	53047
90	90008840663	COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA"	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA M.A. COLONNA, 2	67068
91	01577770595	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII,	0401073
92	00827290529	CONTRADA DELLA S.S. TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA DOMENICO GARGAGLI, 3	53047
93	00830910527	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI, 21	53045
94	01517990469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENAL	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
95	92005250524	SOCIETA' PANFILO DELL'OCA	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA, 17	53024
96	01332950664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA, 8	67039
97	94587180152	IMPARA L'ARTE	MONZA	MI	VIA FRASSATI, 2	20052

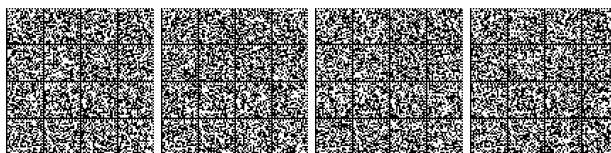


98	81013290218	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UND WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	AUSSERRAGEN, 3	39031
99	01905900849	ASSOCIAZIONE PROMOZ. CULT. SOLID. SOC. "BURGIO MILLUSIO"	MENFI	AG	VIA AUGELLO, 13	92013
100	01626480063	ASSOCIAZIONE TIRISTICA PRO-LOCO MOMBELLO MONFERRATO	MOMBELLO MONFERRATO	AL	VIA MORRA, 1	15020
101	02119690549	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO, 6	06083
102	90009230526	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE, 3	53040
103	93016580818	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA "FRANCESCO SARTARELLI"	TRAPANI	TP	VIA SPALTI, 47	91100
104	01742221201	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI, 6	40037
105	01666760184	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA, 31/5	27029
106	01597760469	GRUPPO TEATRALE DARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA TRENTO, 37	55049
107	00735590218	COLLEGIIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH, 3	39031
108	81011780087	COMP.STABILE "CITTA' DI SANREMO" GAD ENAL	SAN REMO	IM	PIAZZA CASSINI, 12	18038
109	01141970424	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA MARITTIMA	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI, 19/A	60015
110	01738470978	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO	CARMIGNANO	PO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 1	59015
111	90017070666	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI MAGLIANO	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	VIA SANTA MARIA DI LORETO SNC	67062
112	92003780910	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLCLORICA ORTACHIS	BOLOTANA	NU	VIA CAVOUR, 40	08011
113	92013560211	MGV - BRUNECK 1943	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH, 3	39031
114	94054650489	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI, 11	50058
115	01565690227	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA VANNETTI, 12	38122
116	02396460921	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVERRUN	CAGLIARI	CA	VIA GIARDINI, 164	09127
117	90032470081	SBANDIERANTI DEI SESTIERI DI VENTIMIGLIA	VENTIMIGLIA	IM	VIA PEGLIA, 1	18039
118	02743150167	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA, 18	24040
119	91005180517	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO S.FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA, 26	52037



120	01134350295	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO, 32	45021
121	00997660527	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA, 6	53045
122	01733530214	KURATORIUM STIFTMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO, 1	39038
123	01826710186	PRO-LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA, 10	27030
124	95037820123	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE, 145	21100
125	01012740526	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST, 154	53045
126	91017410480	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO, 41	50052
127	90007420590	I GIULLARI	MINTURNO	LT	PIAZZA PORTANOVA, 4	04026
128	92005860751	PRO-LOCO MONTEVERGINE PALMARIGGI	PALMARIGGI	LE	VIA TRIESTE, 33	73020
129	90033020372	ASSOC. CULTUR. E SPOR. DILETTANT. "I DIFENSORI DELLA ROCCA"	IMOLA	BO	VIA GARIBALDI, 40	40026
130	02248420842	ASS. PADRE VINTI GROTTES SOLIDALE ONLUS	GROTTE	AG	VIA PIRANDELLO, 3	92020
131	03654330269	ENTE FESTE RUSTEGHESI	ODERZO	TV	VIA CALBASSA, 12	31046
132	05125470483	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA LEGGERA	SAN GODENZO	FI	VIA PIAN CAVA, 40	50060
133	91001430361	GRUPPO AEROMODELLISTICO CONCORDIESE	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	VIA DUGALE SECONDO	41033
134	92007980755	ASSOCIAZIONE LU PANIRI TE E SITE	PALMARIGGI	LE	PIAZZA MODONI	73020
135	92041980134	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	LECCO	LC	VIA PARTIGIANI, 21	23900
136	05837110724	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BOTTEGA DEL TEATRO"	BITETTO	BA	VIA TRAVAGLIUOLO, 28	70020
137	91009310417	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA	URBANIA	PU	PIAZZA DEL MERCATO SNC	61049
138	00802850149	BAITE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SONDRIO	SO	VIA DON GUANELLA, 13/E	23100
139	96063530040	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI', 9	12023
140	90020930393	MUSEO CARLO ZAULI	FAENZA	RA	VIA CROCE, 7	48018
141	01951160033	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI, 4/A	28013
142	02344480302	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA BORGO SAN PIETRO, 61	33043
143	02347500304	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO, 22	33043

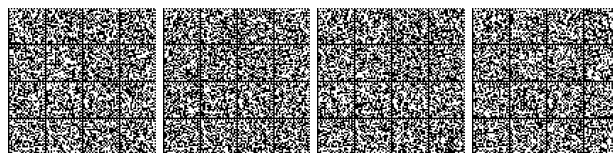
144	94084760266	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LAGO LE RISORGIVE"	ODERZO	TV	VIA CALBASSA, 12	31046
145	90017430522	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA, 17	53049
146	92012030661	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA SNC	67039
147	90034560509	F.I.S.A.R. DELEGAZIONE VOLTERRA	VOLTERRA	PI	VICOLO F.DA VOLTERRA, 1/A	56048
148	02413060308	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO, 2	33047
149	90005250460	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA,	55051
150	01992180461	ASSOCIAZIONE LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO, 58	55049
151	93130760874	O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO' CITTA' DI MASCALUCIA	MASCALUCIA	CT	CORSO MICHELANGELO, 25	95030
152	01342870191	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI,	26013
153	92004160708	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK G. MOFFA	RICCIA	CB	VIA ROMA, 66	86016
154	92011060040	PRO-LOCO DI CENTALLO	CENTALLO	CN	VIA SAN MICHELE	12044
155	90000870304	PRO-LOCO CAMPOLONGO AL TORRE	CAMPOLONGO AL TORRE	UD	VIA MARCONI, 4	33040
156	95058490657	IRISPES	SALERNO	SA	VIALE WAGNER, 28K	84131
157	01326190889	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE LA RACCOMANDATA	MODICA	RG	C.DA TORRE CANNATA, 7E/1	97015
158	91027000487	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI, 71/C	50053
159	92016150846	GRUPPO D'ARTE MENFITANO "BARTOLOMEO GAGLIANO"	MENFI	AG	VICOLO CACIOPOPO, 10	92013
160	03280510169	CUMPAGNIA DEL FIL DE FER	PIARIO	BG	PIAZZA ROMA, 8	24020
161	03617990233	L'ALBERO DELLA MEMORIA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	VIA DOSSI, 16	37060
162	92051870803	CIRCOLO POSIDONIA	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA ARENILE SNC	89135
163	01803560505	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MEZZALUNA	SANTA MARIA A MONTE	PI	VIA REPUBBLICA, 97/E	56030
164	01905660443	ASSOCIAZIONE MUSICALE AMICI DELLA MUSICA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	VIA ENRICO MATTEI, 23	63039
165	97018000782	"ATMOSFERE ONLUS"	CORIGLIANO CALABRO	CS	VIA E. SALGARI SNC	87064



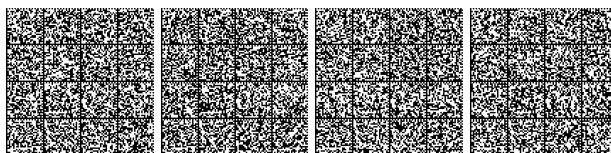
166	92072430405	RIONE TRANVAI BURATELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	MELDOLA	FC	VIA GIACOMO PUCCINI, 13	47014
167	92017130847	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PUPILANDIA"	MENFI	AG	VIA MOZIA, 16	92013
168	04157250269	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA "L'USIGNOLO"	ORSAGO	TV	VIA SORI, 7	31010
169	02222720183	PRO-LOCO ZAVATTARELLO	ZAVATTARELLO	PV	CASCINA MIRANI	27059
170	03836090658	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENESIS	MONTECORVINO ROVELLA	SA	VIA F. SPIRITO, 29	84096
171	90052300572	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA, 6	02019
172	94611550156	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PITTURA ALESSANDRO CONTI	MONZA	MI	VIA LECCO, 12	20052
173	02119180467	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE, 19	55020
174	92057810803	CENTRO CALABRESE DI STUDI FILOSOFICI	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA POLISTENA, 15	89132
175	93005180893	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINE TEATRO KING	PALAZZOLO ACREIDE	SR	VIA S. SEBASTIANO, 31	96010
176	02203370396	ASSOCIAZIONE TRAMES	RUSSI	RA	VIA ZACCAGNINI, 4	48026
177	90064300636	ASSOCIAZIONE CAPRI EXCELLENCE	CAPRI	NA	VIA PARROCO CANALE, 4	80073
178	04646860652	FARECOMUNE	MERCATO SAN SEVERINO	SA	VIA LUIGI CACCIATORE, 07	84085
179	91032110263	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA NAZIONALE FIERE UCCELLI	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA, 104	31010
180	90075520560	ASSOCIAZIONE "TERRE DELLA FARNESIANA"	TARQUINIA	VT	S.P. AURELIA KM 84,100 SNC	01016
181	97488410156	ASS. CULT. FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA CITTÀ LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO, 3	20125
182	01735150664	ASSOCIAZIONE CULTURALE NEW CASTLE BAND	AVEZZANO	AQ	VIA MONTE 6 BUSI, 1	06751
183	91010120805	ASSOCIAZIONE FULL FORMING ONLUS	PALMI	RC	VIA AFFACCIO, 8	89015
184	92061830805	ASSOCIAZIONE IL SEME	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA TORRENTE SCACCIOTTI ARCHI, 5	89121
185	91004080510	PRO-LOCO CAPRESE MICHELANGELO	CAPRESE MICHELANGELO	AR	VIA CAPOLUOGO, 17	52033



186	92016960038	ANTICO FORNO FRAZIONALE PONTETTO	MONTECRESTESE	VB	VIA SAN GIUSEPPE, 33	28864
187	06607690960	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA, 2	20052
188	01422780880	SABUCA EVENTS	MODICA	RG	VIA SS 115 KM 338,400	97015
189	94054400653	VULCANIAFELIX ONLUS	SARNO	SA	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 82	84087
190	94052780650	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DUODANZA	SARNO	SA	VIA PIOPPAZZE	84087
191	97700930015	ASSOCIAZIONE TAI ONLUS	TORINO	TO	VIA BOTERO, 15	10122
192	93035300271	ASSOCIAZIONE "ANNIVERDI" DI JESOLO	JESOLO	VE	VIA SANT'ANTONIO, 11	30016
193	02322370186	PRO-LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA, 42	27040
194	02612790648	REASPECTA	ANDRETTA	AV	VIA CASTELLO, 10	83040
195	91104170591	AD MAIORA ASSOCIAZIONE CULTURALE	LATINA	LT	CORSO DELLA REPUBBLICA, 283	04100
196	92011730659	ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA	TEGGIANO	SA	VICO STORTO SANTA BARBARA	84039
197	93058430435	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA, 35	62012
198	91012450200	KALEIDA MOVE ARTS ASS. SP.DIL	SAN BENEDETTO PO	MN	VIA CIRCONVALLAZIONE, 7	46027
199	92020540750	ANTEAS SAN PIO PALMARIGGI	PALMARIGGI	LE	VIA DIAZ, 17	73020
200	92006180803	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CLUB GINNICA	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA NAZIONALE TRAVERSA ROSARNO, 1	89135
201	90042940370	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CORTE DELLE SPADE"	IMOLA	BO	VIA CANALE, 3	40026
202	90010100957	CORO A TENORES CULTURA POPOLARE DI NEONELI	ORISTANO	OR	VIA SIMETO 5	09170
203	91039160675	ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FAMIGLIE E BAMBINI BISOGNOSI-ONLUS	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	VIA MUZIO SCEVOLO, 8	64016
204	93219930232	ONLUS AMICI DEL KERALA	VERONA	VR	VIA LUNGADIGE RIVA BATTELLO, 12	37121
205	90014960836	FEDERAZIONE GESTORI IMPIANTI CARBURANTI E AFFINI REGIONE SIC	TERME VIGLIATORE	ME	VIA NAZIONALE, 281	98050
206	80023570650	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.GENOINO"	CAVA DE' TIRRENI	SA	VIA ERNESTO DI MARINO, 12	84013
207	90018200775	ASSOCIAZIONE NOTE DI MARE	PISTICCI	MT	C.DA LIDO DI MACCHIA	75015
208	90070620639	L'ENIGMA DELL'ORACOLO	CAPRI	NA	VIA TRUGLIO, 2/C	80073



209	90022450846	SICILIANICA RAVANUSA ONLUS	RAVANUSA	AG	PIAZZA 1° MAGGIO SNC	92029
210	90018260779	CIRCOLO VELA ARGONAUTI	PISTICCI	MT	CONTRADA LIDO DI MACCHIA	75015
211	01943440568	ARTETRURIA	TARQUINIA	VT	LOCALITA' VOLTONE SNC	01016
212	02545630598	"LIBERAMENTE" ASSOCIAZIONE CULTURALE	ROCCA MASSIMA	LT	VIA UMBERTO I, 5	04010
213	93058790200	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANI IN ...ARTE	QUISTELLO	MN	VIA EUROPA, 105	46026
214	91008930645	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIFICIUM ONLUS	PATERNOPOLI	AV	VIA NAZARIO SAURO, 36	83052
215	95125660100	CROIX PATTEE	ARENZANO	GE	VIA INIPRETI 27-13	16011
216	91008960642	I VIRTUOSI DELLA TARANTELLA	PATERNOPOLI	AV	CONTRADA PESCOCUPO, 15	83052
217	91008750647	DELEGAZIONE FISAR DI AVELLINO	CASTELFRANCI	AV	VIA FORIA, 2	83040
218	91008740648	PROLOCO PATERNOPOLI	PATERNOPOLI	AV	PIAZZETTA SAN FRANCESCO	83052
219	90011830644	LA FORGIA	GESUALDO	AV	VIA QUOTE MERCATO	83040
220	92071800806	ASSOCIAZIONE BORGO CECILIA	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA STAZIONE, 8	89135
221	91016810250	PRONTI SULL'OVALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CESIOMAGGIORE	BL	VIA FIANEMA, 40/A	32030



DECRETO 24 dicembre 2010.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

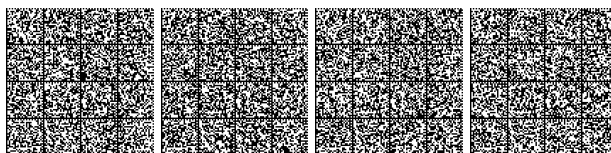
VISTO il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

VISTA la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;



VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" ("CTZ");

D E C R E T A:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ", con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.



La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 dicembre 2012, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):



- a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'articolo 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto articolo 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

- b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.



Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione di collocamento, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le richieste presentate a prezzi superiori a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

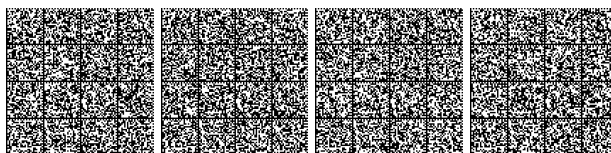
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 29 dicembre 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 5.



Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 10

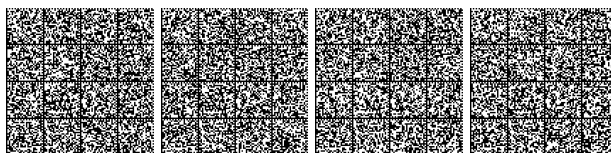
In relazione al disposto dell'articolo 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".

Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti modalità :

- a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;
- b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).

Ai fini della determinazione del suddetto "prezzo di esclusione", non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al "prezzo massimo accoglibile", determinato con le seguenti modalità:

- a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;
- b) si individua il "prezzo massimo accoglibile" aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).



Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente articolo 9.

Art. 11

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui all'articolo 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

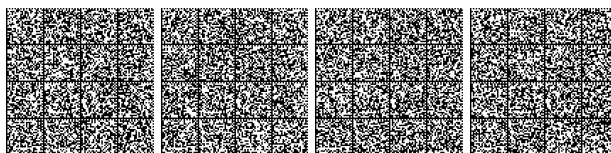
Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.



Art. 13

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei "CTZ" (ivi compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15

Il 3 gennaio 2011 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) articolo 8.

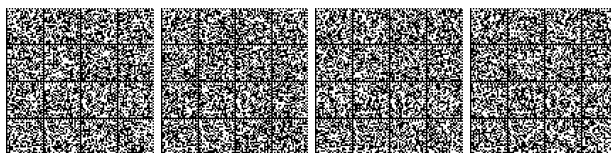
Art. 16

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 dicembre 2010.

p. Il direttore generale: CANNATA



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'Istituto «A.S.C.O.C. Accademia di scienze cognitivo comportamentali calabrese» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia da Aprigliano a Sant'Eufemia di Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 10 marzo 2008, con il quale l'Istituto «A.S.C.O.C. Accademia di scienze cognitivo comportamentali calabrese» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Aprigliano (Cosenza), per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale da Aprigliano (Cosenza) - via Pirro Schettini, 29 - a Sant'Eufemia di Lamezia Terme (Catanzaro) - via Giorgio Pinna, 34;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2010, trasmessa con nota n. 500 del 6 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «A.S.C.O.C. Accademia di scienze cognitivo comportamentali calabrese» abilitato con decreto in data 10 marzo 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Aprigliano (Cosenza), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Aprigliano (Cosenza) - via Pirro Schettini, 29 - a Sant'Eufemia di Lamezia Terme (Catanzaro) - via Giorgio Pinna, 34.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

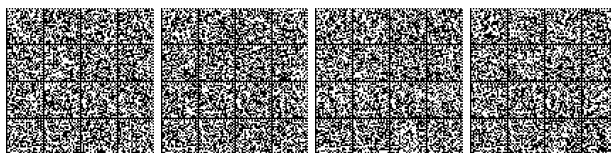
*Il direttore generale: TOMASI***10A15678**

DECRETO 15 dicembre 2010.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola romana di psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;



Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001, con il quale l'istituto «Scuola romana di psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008 con il quale è stato predisposto il trasferimento della sede principale di Roma a via Galla Placidia, 63 presso il complesso scolastico «Pio XII»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma dal complesso scolastico «Pio XII» sito in via Galla Placidia, 63 - alla succursale della scuola media statale «Francesco Petrarca» sita in via Amulio, 4;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2010, trasmessa con nota n. 500 del 6 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola romana di psicologia clinica» abilitato con decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede dal complesso scolastico «Pio XII» sito in via Galla Placidia, 63 - alla succursale della scuola media statale «Francesco Petrarca» sita in via Amulio, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: TOMASI

10A15679

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;



Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva chlormequat;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 novembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° dicembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat A revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° dicembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

Art. 2.

La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 novembre 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlormequat, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	006686	CYCOQUAT	24/04/1986	ISAGRO S.P.A.
2.	008038	SIACOURT	16/03/1992	SIAPA S.R.L.

10A15400

DECRETO 29 novembre 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 luglio 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° agosto 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 luglio 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° agosto 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012448	KOHINOR 200	20/10/2005	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
2.	010603	MERIT GREEN	10/10/2000	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
3.	012447	WARRANT SL	20/10/2005	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.

10A15401



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, che reca norme in materia di «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 44 della stessa legge, sostitutivo del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il terzo comma dell'art. 46 della stessa legge, che prevede la costituzione di speciali commissioni, per la decisione dei ricorsi alle stesse attribuiti, con nomina dei componenti per decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Viste le circolari del Ministero del lavoro n. 13 e n. 24, rispettivamente del 29 agosto 1970 e 11 dicembre 1970 nonché la n. 31 del 29 aprile 1989 con le quali vengono impartite direttive per la costituzione, ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la legge 25 marzo 1999, n. 74 che ha convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8 recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento;

Visto il decreto n. 14 del 3 agosto 2006 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Latina e i decreti n. 51, n. 52 e n. 53 del 24 giugno 2002 con i quali sono state ricostituite le commissioni speciali di cui al citato comma 3, art. 46 della legge n. 89/1988;

Considerato che la seduta di insediamento del suddetto Comitato provinciale I.N.P.S. si è tenuta in data 6 settembre 2006;

Tenuto conto che il comitato è scaduto e che si rende necessario provvedere alla relativa ricostituzione;

Visto il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, che disciplina la proroga degli organi collegiali;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che detta, tra l'altro, norme e criteri da seguire ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dall'art. 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 34 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 prevede che il Comitato provinciale I.N.P.S. deve essere composto da venti componenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge il 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competi-

tività economica» che l'art. 7, comma 10, ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti provinciali che dovranno essere quattordici, come di seguito specificato, alla luce della nota prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui un rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato o un suo delegato;

il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. o un suo delegato;

Visti i dati forniti dalla locale C.C.I.A.A. in ordine agli indici dei singoli comparti produttivi della provincia di Latina;

Tenuto conto dei settori produttivi che maggiormente concorrono alla formazione del reddito e allo sviluppo dell'economia provinciale;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che dispone che i membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, vanno nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Visto che, ai fini della individuazione delle organizzazioni «più rappresentative» sono stati primariamente determinati i seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative;

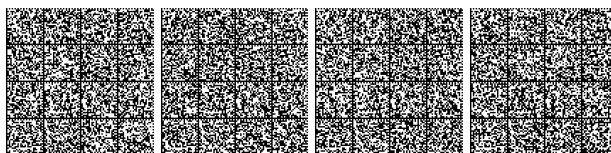
c) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro;

d) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro di Latina; nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto delle notizie e dei dati, anche di natura riservata, forniti dalle organizzazioni sindacali, nonché delle notizie e dati, anche di natura riservata, in possesso della Direzione provinciale del lavoro e/o da questa acquisiti;

Considerato che, per quanto a conoscenza della Direzione provinciale del lavoro di Latina, non sono stati rilevati sostanziali mutamenti nei settori economici della provincia rispetto alla situazione esistente alla data della precedente ricostituzione del comitato e delle commissioni speciali;

Fatte le opportune valutazioni e comparazioni fra le organizzazioni significative per la rappresentatività ed attività su tutto il territorio provinciale, nello spirito della più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali significativamente operanti sul territorio;



Dato atto che le indicazioni riguardanti le varie attività delle associazioni confermano i dati comunicati relativi alla partecipazione numerica di associati;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi in seno al ricostituendo consesso, garantisce il «pluralismo partecipativo», principio già nel passato e recentemente confermato dal più avanzato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le organizzazioni e associazioni che, anche a seguito delle notizie da loro fornite e da altri elementi raccolti dalla Direzione provinciale del lavoro, risultano minoritarie sul piano provinciale possono ritenersi ugualmente tutelate e soddisfatte nei loro interessi dalla presenza, nel consesso stesso, delle altre organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Ritenuto di dover, in osservanza a tutto fin qui premesso, ripartire:

i sette posti previsti per la categoria produttiva dei lavoratori dipendenti, di cui n. 1 ai dirigenti d'azienda - CIDA (*ope legis*), come di seguito:

- n. 2 posti alla C.I.S.L.;
- n. 2 posti alla C.G.I.L.;
- n. 1 posto alla U.I.L.;
- n. 1 posto alla U.G.L.;
- n. 1 posto alla C.I.D.A.;

i due posti per la categoria produttiva dei datori di lavoro, come di seguito:

n. 1 posto alla CONFINDUSTRIA della provincia di Latina (Industria);

n. 1 posto alla CONFCOMMERCIO (Commercio);

i due posti per la categoria produttiva dei lavoratori autonomi, come di seguito:

n. 1 posto alla C.N.A. - Confederazione nazionale artigianato, in rappresentanza degli artigiani;

n. 1 posto alla Federazione provinciale dei COLTIVATORI DIRETTI in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, su richiesta della Direzione provinciale del lavoro di Latina;

Dato atto che nelle commissioni speciali devono far parte i membri designati per la partecipazione al Comitato I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la Sede provinciale dell'I.N.P.S. di Latina, per quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento, il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

In rappresentanza dei lavoratori

C.I.S.L. - Criscuoli Michele, nato a Cagnano Varano (Foggia) il 13 luglio 1943 e residente a Latina in via Sabaudia, 35; domiciliato a Latina c/o UST CISL, via Cairoli, 10;

C.I.S.L. - Silvestrini Simona, nata a Velletri (Roma) il 4 marzo 1971 e residente a Roccamassima (Latina) in via Cori, 85; domiciliata a Latina c/o UST CISL, via Cairoli, 10;

C.G.I.L. - Freguglia Giorgio, nato a Cisterna di Latina il 1° settembre 1948 e residente a Cisterna di Latina in via del Pettiroso, 8; domiciliato a Latina c/o CGIL, via Solforino, 7;

C.G.I.L. - Velletri Bernardo, nato a Sezze (Latina) il 9 marzo 1931 e residente a Latina in via Isonzo, 7; domiciliato a Latina c/o CGIL, via Solforino, 7;

U.I.L. - Pirone Pietro, nato a Napoli il 7 aprile 1933 e residente a Latina in via Eroi del Lavoro, 12;

U.G.L. - Santoro Mario, nato a Roma il 5 novembre 1934 e residente a Latina in via Giovanni XXIII, 4;

C.I.D.A. - Monti Vincenzo, nato a Latina il 28 giugno 1955 e residente a Latina in via PierLuigi da Panestrina, 1;

In rappresentanza dei datori di lavoro

CONFINDUSTRIA: Viceconte Sergio, nato a Napoli il 5 settembre 1945 e residente ad Anzio (Roma) in via Riviera Zanardelli, 39; domiciliato c/o Confindustria Latina, via Montesano, 8;

CONFCOMMERCIO: Cassano Salvatore Rino, nato a Roma il 19 maggio 1944 e residente a Gaeta (Latina) in via Lungomare Gaboto, 46;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi

C.N.A.: D'Angelo Alberto, nato a Sparanise (Caserta) il 1° gennaio 1945 e residente a Latina in via Stradella, 67; domiciliato c/o CNA Latina, viale P.L. Nervi, 258/L;

COLDIRETTI: Viola Saverio Michele, nato a S. Agata di Puglia (Foggia) il 26 agosto 1953 e residente in via Stradella, 101;

Componenti di diritto

Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Latina o suo delegato.

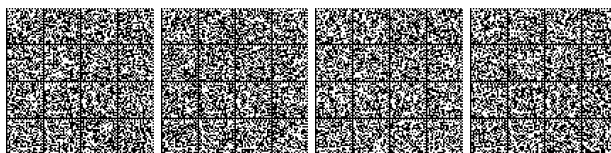
Art. 2.

Ai fini della composizione delle Commissioni speciali previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1988, n. 89.

Richiamate le premesse di cui al presente decreto.

Ritenuto di dover osservare analoghi criteri e procedure circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali interessate.

Visti i dati e le notizie, come in premessa, nonché le relative designazioni pervenute, come da richiesta della Direzione provinciale del lavoro di Latina, sono nominati.



A) Per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (3 componenti)

Presidente: Viola Saverio Michele, nato a S. Agata di Puglia (Foggia) il 26 agosto 1953 e residente in via Stradella, 101;

COLDIRETTI: Martelli Salvatore, nato a Latina il 9 luglio 1967 e residente a Pontinia in via Trieste, 102/bis;

CIA: Giovangrossi Emilio, nato a Cori (Latina) il 12 ottobre 1965 e residente a Cori (Latina) in via Annunziata, 195;

CONFAGRICOLTURA: Allegri Dino, nato a San Giovanni Ilarione (Verona) il 24 gennaio 1948 e residente a Sezze Scalo (Latina) in via Maina, 15.

Componenti di diritto

Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Latina o suo delegato.

B) Per la categoria degli artigiani (3 componenti):

Presidente: D'Angelo Alberto, nato a Sparanise (Caserta) il 1° gennaio 1945 e residente a Latina in via Stradella, 67; domiciliato c/o CNA Latina, viale P.L. Nervi, 258/L;

C.N.A.: Centola Domenico, nato a Torino il 4 maggio 1967 e residente a Formia (Latina) in via Maiorino, 2; domiciliato c/o la CNA di Latina, viale P.L. Nervi, 258/L;

CONFARTIGIANATO: Montomoli Emo, nato a Grosseto il 1° giugno 1931, e residente a Latina in via Praga, snc; domiciliato c/o la CONFARTIGIANATO di Latina;

CASARTIGIANI: Monti Aldo, nato a Terracina (Latina) il 20 settembre 1961 e residente a Fondi in via Covino, 13.

Componenti di diritto

Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della Sede provinciale I.N.P.S. di Latina o suo delegato.

C) Per la categoria degli esercenti attività commerciali (3 componenti):

Presidente: Cassano Salvatore Rino, nato a Roma il 19 maggio 1944 e residente a Gaeta (Latina) in via Lungomare Gaboto, 46;

CONFCOMMERCIO:

Pezzano Francesco, nato a Terracina (Latina) il 26 luglio 1952 ed ivi residente in via Roma, 68;

Ficaccia Salvatore, nato a Sezze (Latina) il 6 agosto 1960 ed ivi residente in via Piagge Marine, 99;

CONFESERCENTI: Canale Giovanni, nato a Latina il 26 febbraio 1968 ed ivi residente in via Ufente, 8.

Componenti di diritto

Il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Latina o suo delegato.

Il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Latina o suo delegato.

Il presente decreto, della cui immediata esecuzione è incaricato il direttore dell'I.N.P.S. di Latina, ai sensi del soprarichiamato decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 — art. 5, comma 1 — è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Latina, 4 novembre 2010

Il direttore provinciale: GUARINO

10A15394

DECRETO 4 novembre 2010.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Considerato che occorre ricostituire il Comitato provinciale INPS di Massa Carrara, per scadenza di durata quadriennale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che trova applicazione nella parte di cui non è incompatibile con il sopracitato decreto legislativo n. 29/93, e con il CCNL per i dirigenti comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 sull'istituzione, composizione ed attribuzioni del Comitato provinciale INPS, così come modificati ed integrati dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il precedente decreto direttoriale n. 901 del 6 ottobre 2006, con il quale veniva ricostituito il Comitato in parola per il quadriennio 2007/2010, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 dell'11 novembre 2006;

Visti i dati acquisiti dall'Ufficio in merito alla consistenza ed all'importanza dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed alle funzioni dei Comitati provinciali;

Visto l'art. 46, terzo comma, legge n. 88/89, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui



alla lettera *b*) e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f*) del comma 1 dello stesso art. 46, sono decisi da speciali commissioni del Comitato provinciale presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti l'attività commerciale, in seno al Comitato medesimo e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/89 e da tre rappresentanti delle categorie, nominati con decreto del direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto l'art. 7, comma 10, del suddetto decreto-legge, che ha previsto la riduzione in «misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le risultanze degli atti istruttori per l'individuazione delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative nella provincia di Massa Carrara, in base:

alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

alla presenza e diffusione delle strutture organizzative;

all'entità globale dei rapporti svolti con questo Ufficio per l'esame e la trattazione delle problematiche interessanti le parti sociali;

alla partecipazione alle commissioni ed agli organismi consultivi a livello provinciale presso le Pubbliche Amministrazioni ed alla presenza in seno alle rappresentanze aziendali sindacali;

alla partecipazione alla contrattazione collettiva ed all'attività di patrocinio nella composizione delle controversie di lavoro esaminate o trattate presso questo Ufficio;

Tenuto conto del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto, come disciplinato dall'art. 4 della legge n. 88/1989;

Accertato che alla stregua dei criteri sopra esposti, e sulla base degli atti istruttori, le organizzazioni più rappresentative per i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sono da individuarsi nei seguenti organismi:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. - Associazione Provinciale degli Industriali - API TOSCANA - Associazione Commercianti (CONFCOMMERCIO) - CONFESERCENTI - C.N.A. - COFARTIGIANATO - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani di Massa Carrara (C.A.S.ARTIGIANI) - COLDIRETTI - Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) e CIDA Federmanager;

Tenuto conto altresì, nella ripartizione dei seggi fra le organizzazioni sindacali più rappresentative, anche alla luce della nuova normativa, del criterio di proporzionalità;

Viste le designazioni pervenute dalle medesime organizzazioni sindacali e dalle Pubbliche Amministrazioni;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara il Comitato provinciale dell'Istituto nella seguente composizione:

A) Rappresentanti lavoratori dipendenti:	OO.SS. designanti:
1) Almarceguy Mery	C.G.I.L.
2) Tamagna Luciano	C.G.I.L.
3) Bassi Liliana	C.I.S.L.
4) Catelani Roberto	C.I.S.L.
5) Bartolini Mauro	U.I.L.
6) Neri Dino	U.G.L.
7) Gagliardo Libero	CIDA-Federmanager

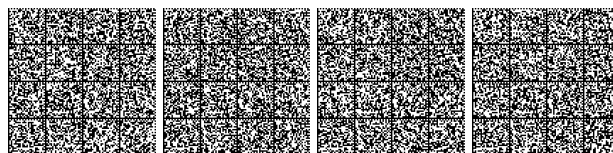
B) Rappresentanti datori di lavoro:	OO.SS. designanti:
1) Bani Massimo	Ass. Provinciale Industriali
2) Maggiani Massimo	Api Toscana

C) Rappresentanti lavoratori autonomi:	OO.SS. designanti:
1) Boni Gianluca	C.N.A.
2) Spagnoli Sergio	Confcommercio

D) Membri di diritto:
1) il direttore della Direzione provinciale del lavoro <i>pro tempore</i>
2) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Massa Carrara <i>pro tempore</i>
3) il direttore della sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara <i>pro tempore</i>

Art. 2.

Sono nominati membri nelle commissioni speciali del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, i seguenti designati:



A) per la speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:	OO.SS. desi- gnanti:
1) Argilla Manuela	Coldiretti
2) Garfagnini Maurizio	Coldiretti
3) Simi Mauro	CIA
B) per la speciale commissione degli artigiani:	OO.SS. designanti:
1) Bergamo Maria Grazia	Confartigianato
2) Passarelli Gabriella	C.N.A.
3) Manfredi Patrizia	C.A.S.Artigiani
C) per la speciale commissione esercenti attività commerciali:	OO.SS. designanti:
1) Dazzi Paolo	Confcom- mercio
2) Colonnata Nicola	Confcom- mercio
3) Arpagaus Paolo	Confeser- centi

Art. 3.

Il presente Comitato e le speciali commissioni hanno la durata di quattro anni.

Il Comitato e i nominati delle speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata. Il decreto è immediatamente esecutivo e sarà trasmesso alla sede provinciale dell'INPS, che dovrà curare la successiva esecuzione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000, e sul Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Carrara, 4 novembre 2010

Il direttore provinciale: TARABELLA

DECRETO 10 novembre 2010.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Cosenza.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA**

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 concernenti l'attuazione del suddetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale dell'INPS;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati provinciali INPS;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e, in particolare, l'art. 7, comma 10 che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30%» del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS e delle speciali commissioni dei Comitati, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi;

Visto il decreto direttoriale n. 171 del 18 luglio 2006 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2006/2010, con scadenza il 18 luglio 2010;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 239, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444 concernente la «disciplina della proroga degli organi amministrativi»;

Stabiliti come segue i criteri da porre a base della valutazione ai fini della determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di rappresentanza dei soggetti economici:

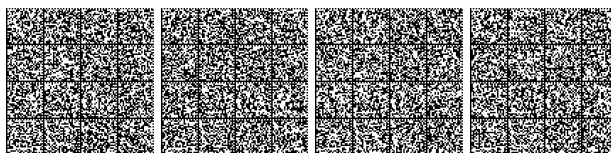
- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;

Ritenuto di dover procedere, per come si procede, al rinnovo dell'organo collegiale di cui trattasi per il quadriennio 2010/2014;

Visti i dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visti i dati acquisiti da questa Direzione provinciale del lavoro;

10A15393



Sentite le locali organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro nelle riunioni appositamente indette presso questa sede in data 16 marzo 2010 e 13 ottobre 2010;

Tenuto, altresì, conto ai fini della stessa rappresentatività, dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entità dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonché sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attività;

Visti i dati forniti dalla locale sede dell'INPS riferite alle associazioni più rappresentative in questa Provincia;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34, così come modificati nella composizione dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge n. 78/2010, tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati provinciali in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia che in base alla risultanze debbano essere individuati in quelli attinenti all'industria, al commercio, all'agricoltura e all'artigianato;

Vista la nota ministeriale del 20 febbraio 1996 concernente la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, e nella quale, tra l'altro, si precisa che il dato numerico degli iscritti alle singole organizzazioni sindacali non è controllabile dalla Autorità amministrativa, che non ha altro strumento se non quello della sua acquisizione diretta certificata da parte delle organizzazioni sindacali interessate;

Proceduto, quindi, alla stregua dei criteri suindicati, ad un attento esame di tutti i suddetti dati atti a dare contezza del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dipendenti ed autonomi di questa Provincia, si perviene alle seguenti determinazioni:

per i lavoratori dipendenti, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CGIL - UIL - CISL - UGL e CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità);

per i datori di lavoro le seguenti organizzazioni sindacali:

Confcommercio e Confindustria;

per i lavoratori autonomi le seguenti organizzazioni sindacali:

Confartigianato e Coldiretti;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle suddette organizzazioni sindacali;

Ravvisata per come già detto, l'obbligatorietà della riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali INPS e delle speciali commissioni dei Comitati di cui all'art. 7, com-

ma 10 del decreto-legge n. 78/2010, con effetto dalla ricostituzione dei Comitati stessi, così come indicato nella nota ministeriale prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010, la quale testualmente recita «i Comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici componenti come di seguito specificato:

sette (in luogo di undici) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

due (in luogo di tre) rappresentanti dei datori di lavoro;

due (in luogo di tre) rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente».

Decreta:

È ricostituito, presso la sede provinciale INPS di Co-senza, per il quadriennio 2010/2014, con decorrenza dalla data del presente decreto, il Comitato provinciale istituito dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e del quale vengono nominati a farne parte:

in rappresentanza dei lavoratori i signori:

Scirchio Gennaro Basilio per la C.G.I.L.

Goffredo Antonio per la C.G.I.L.

De Gregorio Antonio per l'UIL

Scancello Francesco per l'UIL

Pennini Francesco per la CISL

Spataro Leonardo per l'UGL

Merenda Franco in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

in rappresentanza dei datori di lavoro i signori:

Esposito Edoardo - Confindustria

Cocciolo Maria - Confcommercio;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi i signori:

Falzetta Francesco - Confartigianato

Loffreda Salvatore - Coldiretti.

Con il presente decreto sono, inoltre, ricostituite, ai sensi dell'art. 46, punto 3) della legge n. 88/1989, sempre per il quadriennio 2010/2014 e con decorrenza dalla data del presente atto, le commissioni speciali del Comitato provinciale presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso



e composte dai membri di diritto e da due rappresentanti designati dalle rispettive categorie, così come di seguito indicato:

1) Commissione speciale dei CC.DD., mezzadri e coloni:

Loffreda Salvatore - Coldiretti

Liguori Domenico - CIA (Confederazione Italiana Agricoltori)

2) Commissione speciale degli artigiani:

Falsetta Francesco - Confartigianato

Intrieri Franco - CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa);

3) Commissione speciale degli esercenti attività commerciali:

Candrea Maria Michela - Confcommercio

De Santo Dino - Confesercenti.

Per l'esecuzione del provvedimento di cui trattasi, il direttore della sede INPS di Cosenza vorrà disporre per la notifica agli interessati della nomina a componente del suddetto Comitato e delle suddette commissioni speciali e per ogni ulteriore adempimento di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 più volte citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Calabria con le modalità e nei termini di legge.

Cosenza, 10 novembre 2010

Il direttore provinciale: CANTISANO

10A15395

DECRETO 15 dicembre 2010.

Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 15, comma 5, dispone che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 adottato ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'art. 1, comma 1 dello stesso, che ha previsto l'aumento 2 d) dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della citata legge n. 68/1999 «rispettivamente sino ad euro 578,43 e ad euro 28,02» nonché il comma 2 del medesimo decreto che ha aumentato la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999, «sino ad euro 57,17»;

Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espressa disposizione di legge relativamente all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, di dover provvedere all'adeguamento delle stesse, adottando il medesimo criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento ed accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, già adottato dal precedente decreto ministeriale;

Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica con nota del 26 novembre 2010 ha comunicato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimento gennaio 2005-gennaio 2010, è stata pari a + 9,8%;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da «euro 578,43» ad «euro 635,11» e da «euro 28,02» ad «euro 30,76».

2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da «euro 57,17» ad «euro 62,77».

Roma, 15 dicembre 2010

Il Ministro: SACCONI

10A15735



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2010.

Variazione di denominazione di una varietà foraggera iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2009, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di Loglio perenne denominata «Stolon»;

Vista la nota n. 16873 del 22 luglio 2010, con la quale la dott.ssa Elisabetta Lenzi, in qualità di rappresentante del costituente, ha chiesto la modifica della denominazione della varietà sopramenzionata da «Stolon» a «Stolawn»;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 4/2010;

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di Loglio perenne «Stolon», iscritta con decreto ministeriale n. 10203 del 27 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2009, è modificata come indicato nella tabella sotto riportata:

Codice SIAN: 11132 - Specie: Loglio perenne - Attuale denominazione: Stolon - Nuova denominazione: Stolawn.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

10A15600

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Ben Albert Maria Broux, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Albert Maria Broux, cittadino belga, ha chiesto il riconoscimento del Certificato di Studi «Sint-Martinusscholen» Herkede-Stad - suddivisione ristorante e cucina BSO ovvero Diploma di secondo anno del terzo grado in BSO alberghiero e attestato di manager di azienda, secondo anno



scolastico del terzo grado dell'insegnamento secondario, conseguito presso il Campus Amandina di Herkede-Stad (Belgio), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al signor Ben Albert Maria Broux, cittadino belga, nato a Hasselt (Belgio) in data 22 agosto 1979, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui al del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15406

DECRETO 15 novembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Nourreddine Lagraoui, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Nourreddine Lagraoui, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento

del Diploma di fine corso di formazione - acconciatore - conseguito presso le scuole del Gruppo El Houria - Istituto internazionale privato di formazione professionale in estetica e acconciatura di Marrakech (Marocco) della durata di un anno per 1100 ore con tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

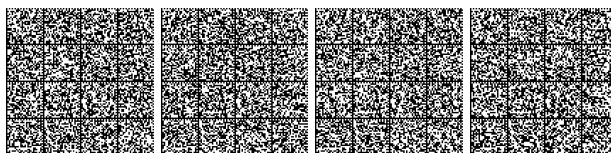
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nourreddine Lagraoui, cittadino marocchino, nato a K. Seraghna (Marocco) in data 1° gennaio 1977, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15407

DECRETO 15 novembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Paolo Forcina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Paolo Forcina, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma «Cutting Vardering Programme» conseguito presso la Tony&Guy education Academy di Londra (Gran Bretagna) della durata di 6 settimane, con successivo tirocinio di 2160 ore in 18 mesi, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente per complessivi 3 anni e 4 mesi in Gran Bretagna e dal novembre 2009 in Italia, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Paolo Forcina, cittadino italiano, nato a Roma in data 29 dicembre 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15408

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Miron Claudiu Costin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di «responsabile tecnico, in imprese che svolgono attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto».

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Miron Claudiu Costin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Bacalaureat indirizzo elettromeccanico conseguito nel 1987 presso il Liceo Industriale n. 1 con sede ad Alba Iulia, provincia di Alba (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;



Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Miron Claudiu Costin, cittadino rumeno nato a Pitesti (Romania) il 28 maggio 1969, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15396

DECRETO 29 novembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Croitoriu Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Croitoriu Florin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Certificato professionale qualifica di installatore di impianti tecnico-sanitari e di gas conseguito nel 2009 presso SC Alexral Consult Srl con sede a Bacau (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa maturata in Italia di circa cinque anni in impresa abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano

l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Croitoriu Florin, cittadino rumeno, nato a Botosani (Romania) l'11 aprile 1977 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15397

DECRETO 29 novembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Mulè Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di autoriparazioni settori meccanica-motoristica ed elettrauto.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del Sig. Mulè Giovanni, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), c) della Legge 5 febbraio 1992 n. 122;



Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza lavorativa ultradecennale svolta negli Stati Uniti in impresa del settore, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta

Art. 1.

Al sig. Mulè Giovanni, cittadino italiano nato a Corleone (Palermo) il 26 maggio 1970, è riconosciuta l'esperienza professionale maturata negli Stati Uniti in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica ed elettrauto, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), c) della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15409

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Agnes Vörösne Heizer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Eva Agnes Vörösne Heizer, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del Corso di Kereskedő-Boltvezető (commerciante - gestore di negozio II) Europass, conseguito presso la scuola Eniac KFT - Sopron di Szombathely (Ungheria), della durata di 500 ore, per l'esercizio in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, art. 71, comma 6, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria FIPE Confcommercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Eva Agnes Vörösne Heizer, cittadina ungherese, nata a Ajka (Ungheria) in data 3 febbraio 1958, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, art. 71, comma 6, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15398

DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Maxim Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione di impianti di protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Maxim Adrian, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Diploma di Ingegnere elettrico - specializzazione Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito nel 1985 presso l'Istituto Politecnico di Bucarest (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;



Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per le attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti di protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 37/2008, perché dalle materie studiate per il conseguimento del titolo di studio non si individuano esami attinenti al settore richiesto e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 23 luglio 2003;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 174487 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'invio di posta elettronica n. prot. 182960 del 6 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Maxim Adrian, cittadino italiano, nato a Bucarest (Romania) il 29 aprile 1960 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti elettrici, elettronici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti di protezione antincendio, di cui alla lettera *g)* dello stesso art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 37/2008 in quanto dall'elenco delle materie studiate per il conseguimento del titolo studio non si individuano esami attinenti al restante settore richiesto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 5 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15399

DECRETO 7 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ungureanu Paraschiv, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di carrozzeria.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ungureanu Paraschiv, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di maturità - profilo meccanico - conseguito nel 1982 presso il «Liceo Auto» con sede a Ploiesti, provincia di Prahova (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore di carrozzeria di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ungureanu Paraschiv, cittadino rumeno, nato a Ploiesti (Romania) il 20 aprile 1961, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore carrozzeria, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15404



DECRETO 6 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Smailus Dimitri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di Responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparatore settori meccanica-motoristica e gommista.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Smailus Dimitri, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato Federale di Capacità di riparatore di autoveicoli VL conseguito nel 2008 presso la Scuola Professionale Artigianale ed Industriale del Canton Ticino (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparatore settori meccanica-motoristica e gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), d) della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento per l'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Smailus Dimitri, cittadino tedesco, nato a Lugano (Svizzera) il 3 gennaio 1989 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione settori meccanica-motoristica, gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), d) della legge 5 febbraio

1992, n. 122, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15405

DECRETO 9 dicembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Salvatore Chirichiello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Salvatore Chirichiello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente (aiuto cucina e magazziniere) presso l'Ospedale pubblico di Ludwigsburg-Bietigheim (Policlinico universitario associato all'Università di Heidelberg - Germania) per oltre 9 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività commerciale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli articoli 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente sia all'esercizio dell'attività di commercio, ai sensi del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;



Decreta:

Art. 1.

Al sig. Salvatore Chirichiello, cittadino italiano, nato a Stoccarda (Germania) in data 1° marzo 1971, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività commerciale, di cui al d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15403

DECRETO 10 dicembre 2010.

Ricoscimento, al sig. Bartoli Fabrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Bartoli Fabrice, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di abilitazione professionale per l'installazione di impianti elettrici (C.A.P.), conseguito nel 2001 presso l'Académie de Versailles (Francia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), g) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale biennale maturata in

Italia presso ditta abilitata per le lettere richieste, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), d) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti elettronici, termici, protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c), g) del D.M. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei restanti settori richiesti;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria confartigianato e CNA - Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0174488 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 3 dicembre 2010 prot. n. 0182405;

Decreta:

Art. 1.

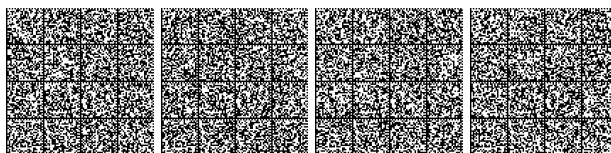
1. Al sig. Bartoli Fabrice, cittadino italiano, nato a Colombes (Francia) il 23 febbraio 1982 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa documentata in Italia presso ditta abilitata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), d) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti elettronici, termici e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere b), c), g) del D.M. n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nei restanti settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A15402



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Piano nazionale della sicurezza stradale (Articolo 32, legge n. 144/1999). 4° e 5° programma di attuazione. (Deliberazione n. 56/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee - prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante Programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che - all'art. 15 - dispone la redazione di un «Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale», con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione all'installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, demandando l'approvazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il citato «Piano nazionale» e autorizzando un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro per il 2002, quale concorso agli oneri derivanti dai mutui ed altre operazioni finanziarie che l'ANAS o gli Enti destinatari delle competenze trasferite sono autorizzati ad effettuare;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 1035, ha disposto che il Ministro dei trasporti provvedesse, entro sei mesi, all'aggiornamento del suddetto «Piano nazionale della sicurezza stradale» ed ha autorizzato la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano stesso;

Visto che la legge sopra richiamata, al medesimo art. 1, commi 1036 e 1037, ha stanziato ulteriori fondi per la realizzazione di azioni volte - tra l'altro - a diffondere i valori della sicurezza stradale, a rafforzare i controlli su strada ed a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli e per la razionalizzazione dei servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 60, dispone che per il 2009 la quota di risorse resa indisponibile ai sensi dell'art. 1, comma 507, della citata legge n. 296/2006 sia portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che, all'art. 4, riduce le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per effetto del quale lo stanziamento per l'anno 2009 - finalizzato alla copertura del V Programma di attuazione al citato «Piano nazionale della sicurezza stradale» - è risultato pari a € 34.969.083;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2003), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie e il 1° Programma annuale di attuazione relativo al 2002;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 25, con la quale questo Comitato si è espresso favorevolmente - rilevandone la coerenza con il citato «Piano nazionale» - sul «Programma» di cui all'art. 15 della legge n. 166/2002, che individua i «punti critici» della viabilità sulla base delle rilevazioni degli incidenti stradali nel precedente quinquennio e quantifica in 2.645 milioni di euro la spesa per l'eliminazione di detti punti critici, e con la quale in particolare è stata licenziata la prima fase del Programma per complessivi 473,6 milioni di euro, coperti - per 200 milioni di euro - dall'ANAS e per il residuo posti a carico delle risorse stanziati con il citato art. 15;

Vista la delibera 13 novembre 2003, n. 81, (*Gazzetta Ufficiale* n. 16/2004) con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

Vista la delibera 21 dicembre 2007, n. 143, con la quale questo Comitato ha approvato il 3° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, che rappresenta una prima fase, limitata al 2007, dell'aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 sopra citata e che include il piano di riparto delle somme stanziati per detta annualità dalla medesima legge n. 296/2006;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 108 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73/2009), con la quale questo Comitato ha approvato il 4° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale riferito all'annualità 2008, ed ha altresì approvato il 5° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente all'impostazione programmatica;



Visto il parere favorevole sul «4° e 5° Programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale: criteri di riparto delle risorse previste dall'art. 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», espresso - nella seduta del 18 dicembre 2008 - dalla Conferenza Unificata, che si è richiamata all'avviso favorevole reso da ANCI-UIP e UNCEM, nonché all'avviso favorevole, con osservazioni, formulato dalle Regioni in documento allegato al parere predetto;

Vista la nota 25 gennaio 2010 n. 2779, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il decreto inerente il riparto delle disponibilità iscritte in bilancio per l'annualità 2009 e riferibili al 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, nonché la Relazione richiesta con la delibera n. 108/2008;

Prende atto

del riparto delle disponibilità, riportato nell'allegato alla presente delibera, di cui al decreto 10 luglio 2009 n. 563, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito alle singole Regioni - sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Unificata nella seduta 18 dicembre 2008 e già applicati con riferimento al 4° Programma - le risorse che sono risultate destinabili al 5° Programma di attuazione del Piano della sicurezza stradale e pari a € 31.350.000, considerati al netto della quota riservata all'attivazione di un sistema di monitoraggio ed assistenza tecnica ed amministrativa per l'attuazione del suddetto Piano nazionale;

dei contenuti della Relazione, richiesta da questo Comitato nella seduta 18 dicembre 2008, che, in particolare:

illustra i risultati raggiunti in tema di elevazione del livello di sicurezza stradale;

specifica le modalità di utilizzo delle risorse sinora assegnate al Piano nazionale di sicurezza stradale, sottolineando che:

a) per il 1° e 2° Programma la procedura di accensione di mutui da parte degli enti locali attuatori, stabilita per l'impiego delle risorse assegnate al primo e al secondo Programma, ha risentito dell'applicazione dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge finanziaria 2007 (che ha introdotto nuove norme in materia di mutui a carico dello Stato, in particolare prevedendo l'adozione di un decreto autorizzativo del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente); nel luglio 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto di poter autorizzare l'utilizzo diretto dei contributi pluriennali, previa emanazione di appositi decreti;

b) il 3°, 4° e 5° Programma hanno beneficiato di una procedura più snella per quanto concerne le modalità di erogazione dei fondi in quanto questi vengono erogati direttamente dallo Stato alle Regioni e Province autonome;

c) per quanto riguarda il 4° Programma, annualità 2008, cui erano destinate risorse per 53 milioni di euro, queste sono state ripartite a livello territoriale ed è in corso di formalizzazione l'istituzione del tavolo di coordinamento per la valutazione delle problematiche connesse alle modalità di trasferimento dei fondi;

d) per quanto riguarda il quinto programma, annualità 2009, cui sono destinate risorse per € 34.969.083, queste sono state ripartite a livello territoriale secondo i coefficienti approvati da questo Comitato e tale ripartizione è stata oggetto di valutazione del tavolo di coordinamento con le Regioni e le Province autonome;

e) a fronte di una stima, seppure di massima, delle esigenze complessive del settore ancora da soddisfare per pervenire a livelli di sicurezza in linea con quelli vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea, per il periodo compreso tra il 2001 e il 2009 il Piano prevedeva una dotazione finanziaria a carico della finanza centrale di 3.280 milioni di euro, mentre sono stati stanziati solo 512 milioni di euro, pari al 15,6 per cento del totale;

f) nel triennio 2007-2009, a fronte di un impegno nazionale previsto dal PNSS di 1.678 milioni di euro, c'è stato un impegno effettivo di 141 milioni di euro (8,4 per cento del totale) e che per il biennio 2010-2011 non sono previsti stanziamenti;

g) l'assenza di finanziamenti per l'attuazione del Piano provocherà una forte battuta d'arresto sull'attuale performance;

sulla scorta delle raccomandazioni di questo Comitato, sono state intraprese tutte le attività che consentiranno di far partire un esteso e completo Programma di monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario: MICCICHÉ

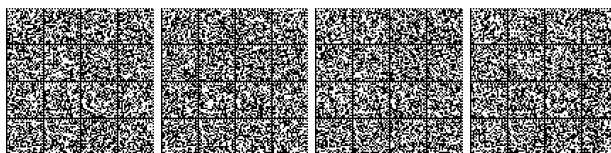


Tabella A

PROGRAMMA
RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE RISORSE FINANZIARIE. Posta di bilancio = € 31.650.000

Regioni	CS ₂₀₀₄₋₂₀₀₆ (QUOTA % SU TOTALE)	RISORSE FINANZIARIE COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE (QUOTA % SU TOTALE)	EURO
	(A)	(B)	(C = B x Posta di bilancio)
Piemonte	8,86%	8,2375%	€ 1.955.456,25
Valle d'Aosta	0,17%	1,1042%	€ 348.166,70
Lombardia	17,28%	14,2377%	€ 4.463.518,95
Provincia di Trento	0,72%	1,5803%	€ 489.154,05
Provincia di Bolzano	0,77%	1,5208%	€ 476.770,80
Veneto	8,16%	7,2358%	€ 2.268.423,30
Friuli e Venezia Giulia	2,16%	2,6331%	€ 825.476,85
Liguria	3,38%	3,5862%	€ 1.118.003,70
Emilia-Romagna	10,22%	8,8182%	€ 2.764.505,70
Toscana	7,76%	6,9240%	€ 2.170.674,00
Umbria	1,55%	2,1630%	€ 678.100,50
Marche	3,15%	3,3870%	€ 1.061.824,50
Lazio	12,58%	10,6123%	€ 3.326.956,05
Centro Nord	74,75%	70,0000%	€ 21.945.031,35
Abruzzo	2,24%	2,9753%	€ 932.756,55
Molise	0,33%	1,3508%	€ 423.475,80
Campania	5,21%	5,4866%	€ 1.720.049,10
Puglia	5,94%	6,1061%	€ 1.914.262,35
Basilicata	0,55%	1,5359%	€ 481.504,65
Calabria	2,18%	2,9188%	€ 915.043,80
Sicilia	6,37%	6,4711%	€ 2.028.689,85
Sardegna	2,45%	3,1553%	€ 989.186,55
Sud	25,25%	30,0000%	€ 9.404.968,65
ITALIA	100,00%	100,0000%	€ 31.350.000,00

CS₂₀₀₄₋₂₀₀₆: Costo sociale determinato dal numero di incidenti e dal numero ponderato di vittime (morti e feriti) nel triennio 2004-2006. I parametri per il calcolo del costo sociale sono definiti nel Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Il Costo sociale è stato già adottato quale parametro di riferimento sia per la ripartizione territoriale delle risorse, sia per la definizione dei massimali di cofinanziamento nel 1°, 2°, 3° e 4° Programma di attuazione. I dati su incidenti, morti e feriti nel triennio 2004-2006 sono stati resi disponibili dall'Istat (nuova serie).



CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 22 dicembre 2010.

Comunicazione di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Alle amministrazioni dello Stato

Finalità della circolare.

La presente circolare è volta a delineare - in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito anche «decreto-legge n. 78») - schemi e modalità di trasmissione di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi al Ministero dell'economia e finanze, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato e relative articolazioni periferiche.

Sulla base dei dati raccolti, delle informazioni disponibili, dei dati relativi al programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle proposte che possono emergere dai lavori dei nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dall'art. 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e finanze fornirà alle amministrazioni in indirizzo criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della spesa per consumi intermedi, con apposita circolare che verrà emanata entro il 31 marzo 2011, e successivamente con cadenza annuale.

Le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base dei predetti criteri ed indicazioni sono tenute ad elaborare, entro il 30 giugno 2011, piani di razionalizzazione, con l'obiettivo di ridurre la spesa annua per consumi intermedi. Tali piani dovranno prevedere riduzioni della spesa pari al 3 per cento nel 2012 e al 5 per cento a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa del 2009, al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi di cui all'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Lo spirito della norma in oggetto è di indurre le amministrazioni dello Stato, nell'ambito della definizione dei propri fabbisogni, sulla base delle proprie specificità, ad agire su quelle voci di spesa che presentano margini di efficientamento, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti dalla norma.

Si ricorda che ai sensi del decreto-legge n. 78, in caso di mancata elaborazione o comunicazione del piano di riduzione della spesa si procederà a una riduzione del 10% degli stanziamenti relativi alla predetta spesa e che, in caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'amministrazione inadempiente saranno ridotte dell'8%, rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

A regime, inoltre, il piano viene aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non superi il limite fissato dal decreto-legge n. 78.

Infine, si specifica che i risparmi di spesa previsti dalla normativa vigente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 8, comma 5.

Ambito soggettivo di applicazione.

L'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 78 individua come soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e delle informazioni le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche.

Relativamente alle amministrazioni periferiche, sono altresì comprese le gestioni di spesa connesse ai funzionari delegati e alle contabilità speciali.



Ciascuna amministrazione destinataria della presente circolare provvederà ad adempiere per conto anche delle proprie diramazioni periferiche; a tal fine, sono ricomprese tra queste ultime gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Al fine di dare attuazione alla norma, ciascun centro di responsabilità amministrativo delle amministrazioni interessate, viene individuato quale livello idoneo a rilevare e trasmettere i dati ed informazioni secondo i contenuti e le modalità indicate di seguito.

Ambito oggettivo di applicazione.

La trasmissione dei dati e informazioni di cui ai paragrafi precedenti si riferisce alle voci di spesa per consumi intermedi che, secondo la definizione del Sistema europeo dei conti nazionali (SEC95), di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, beni e servizi che possono essere trasformati oppure esauriti in tale processo.

In particolare, le voci di spesa rientranti nella categoria dei consumi intermedi sono puntualmente definite nell'allegato A della circolare n. 5, del 2 febbraio 2009, emanata dalla ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto «Codificazione dati gestionali amministrazioni centrali dello Stato – Aggiornamento».

L'efficientamento delle categorie di spesa da considerare nell'ambito dei predetti piani si riferisce a tutte le categorie rientranti nei consumi intermedi, come sopra specificati. La singola amministrazione, in relazione alle proprie specificità e tenendo conto degli effetti della manovra varata in luglio con il decreto-legge n. 78, identificherà quelle voci di spesa su cui agire per rispettare il dettato normativo.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze dati ed informazioni su tutte le categorie di spesa rientranti nella suddetta nozione di consumi intermedi, individuate dalla predetta circolare della ragioneria generale dello Stato.

Modalità di trasmissione delle informazioni.

I centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate, individuati dalla presente circolare quali soggetti tenuti a trasmettere i dati e le informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze, adempiono a tale obbligo mediante compilazione completa ed esaustiva degli schemi pubblicati sul portale del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione (<http://www.acquistinretepa.it>), secondo le modalità indicate nelle istruzioni ivi pubblicate.

Per alcune categorie merceologiche, le informazioni e i dati verranno elaborati congiuntamente a quelli del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, al fine di fornire criteri ed indicazioni che potranno essere d'ausilio alle amministrazioni per l'elaborazione dei piani.

Per ricevere supporto per la corretta compilazione delle schede di rilevazione delle informazioni, l'amministrazione potrà, altresì, ricorrere ad un help point online/telefonico.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Criosalento»

Estratto determinazione V&A/N n. 2404 del 21 dicembre 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **ARIA CRIOSALENTO**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri;

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

"200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri

TITOLARE AIC: CRIOSALENTO S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Zona Industriale, 73100 - Lecce (LE) Italia, Codice Fiscale 02244790750

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri

AIC n° 039607015 (in base 10) 15SQR7 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri

AIC n° 039607027 (in base 10) 15SQRM (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri

AIC n° 039607039 (in base 10) 15SQRZ (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Composizione del prodotto finito: Aria atmosferica compressa

Produttore del prodotto finito (tutte le fasi):

Criosalento S.r.L. – Zona industriale – 73100 Lecce



Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri

AIC n° 039607041 (in base 10) 15SQS1 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri

AIC n° 039607054 (in base 10) 15SQSG (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri

AIC n° 039607066 (in base 10) 15SQSU (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri

AIC n° 039607078 (in base 10) 15SQT6 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri

AIC n° 039607080 (in base 10) 15SQT8 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri

AIC n° 039607092 (in base 10) 15SQTN (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri

AIC n° 039607104 (in base 10) 15SQU0 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Una bombola contiene:

Principio Attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5 %

Eccipiente: azoto quanto basta a 100 %

Produttori del principio attivo:

Linde Gas Italia srl – Via Turati, 18/a – 40010 – Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl – Via di Servola, 1 – 34100 – Trieste

Nuova Oter srl – Zona Industriale Mazzocchio – 04014 – Pontinia (LT)

SICO Società Italiana Carburio Ossigeno SpA – Via Marconato s.n.c. – 20031 – Cesano Maderno (MI)

Sol SpA – Via Firmio Leonzio, 2 – 84100 – Salerno

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

Criosalento S.r.L. – Zona industriale – 73100 Lecce

Criosalento srl – Via Maestri del Lavoro, 408-450 – Località Cavanella – 45011 Adria (RO)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- In rianimazione per assistenza ventilatoria
- Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria
- In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili
- Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche



- Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese
- Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata
- Per l'insufflazione cavitaria

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039607015 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607027 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607039 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607041 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 2 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607054 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607066 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 7 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607078 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039607080 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio con valvola vi da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607092 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039607104 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Air Liquide Sanità»*Estratto determinazione V&A/N n. 2405 del 21 dicembre 2010***DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC**

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **ARIA AIR LIQUIDE SANITA'**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 2 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 11 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 15 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 20 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri

TITOLARE AIC: Air Liquide Santé International, con sede legale e domicilio in 75 Quai d'Orsay 75007 - Parigi (Francia)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 2 litri
AIC n° 039557018 (in base 10) 15R5WU (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri
AIC n° 039557020 (in base 10) 15R5WW (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri
AIC n° 039557032 (in base 10) 15R5X8 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri
AIC n° 039557044 (in base 10) 15R5XN (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri
AIC n° 039557057 (in base 10) 15R5Y1 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 11 litri
AIC n° 039557069 (in base 10) 15R5YF (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri
AIC n° 039557071 (in base 10) 15R5YH (in base 32)



Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 15 litri
AIC n° 039557083 (in base 10) 15R5YV (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 20 litri
AIC n° 039557095 (in base 10) 15R5Z7 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri
AIC n° 039557107 (in base 10) 15R5ZM (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri
AIC n° 039557119 (in base 10) 15R5ZZ (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039557121 (in base 10) 15R601 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Una bombola contiene:

Principio Attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5 %

Eccipiente: azoto quanto basta a 100 %

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Industrie, 28 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Dante s.n.c. – 20090 Pioltello (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Georges Claude, 1 – 81100 Caserta

Air Liquide Italia Produzione srl – Strada Provinciale, 28 – 27032 Ferrera Erbognone (PV)

Rivoira SpA – Via Baiona, 107/111 – 48100 Ravenna

Nuova Oter srl– Zona Industriale Mazzocchio – 04014 Pontinia (LT)

Linde Gas Italia srl – Viale Brin, 218 – 05100 Terni

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

Air Liquide Sanità Service S.p.A. – Via Campobello, 7 bis – 00040 Pomezia (Roma)

Air Liquide Sanità Service S.p.A. – Via Lussemburgo, 17 – 37135 Verona

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

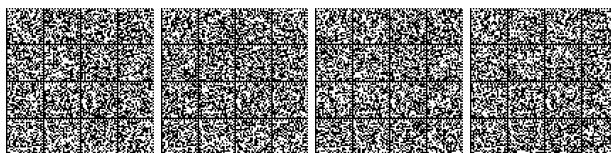
- In rianimazione per assistenza ventilatoria
- Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria
- In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili
- Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche
- Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese
- Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata
- Per l'insufflazione cavitaria
-

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039557018 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 2 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039557020 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557032 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557044 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557057 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557069 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 11 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557071 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557083 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 15 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557095 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 20 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557107 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039557119 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039557121 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15731

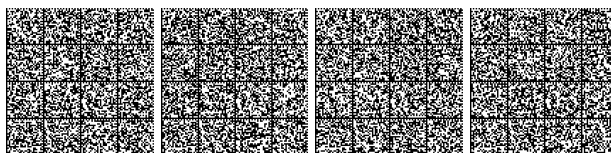
Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali alla società

«Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.A.»

Con provvedimento n. aG - 97/2010 del 16 dicembre 2010 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali

dell'officina farmaceutica sita in Monteprandone (AP) via XXIV Maggio, 55, rilasciata alla società Società Ossigeno Napoli S.O.N. S.p.a.

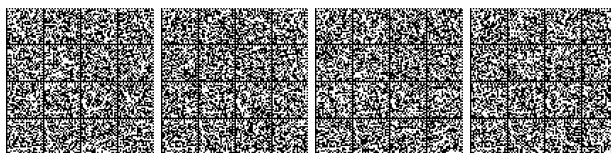
10A15733



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Sapio Life»*Estratto determinazione V&A/N n. 2399 del 21 dicembre 2010***DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC**

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: **ARIA SAPIO LIFE**, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 2 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 7 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 3 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 5 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 10 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;
- "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 1 litro;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 2 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 7 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 27 litri;
- "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri;



"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 3 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 10 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;
"200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri

TITOLARE AIC: SAPIO LIFE S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Via Silvio Pellico, 48, 20052 - Monza (MB) Italia, Codice Fiscale 02006400960

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro
AIC n° 039605011 (in base 10) 15SNSM (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 2 litri
AIC n° 039605023 (in base 10) 15SNSZ (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri
AIC n° 039605035 (in base 10) 15SNTC (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri
AIC n° 039605047 (in base 10) 15SNTR (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 7 litri
AIC n° 039605050 (in base 10) 15SNTU (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri
AIC n° 039605062 (in base 10) 15SNU6 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri
AIC n° 039605074 (in base 10) 15SNUL (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri
AIC n° 039605086 (in base 10) 15SNUY (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605098 (in base 10) 15SNVB (in base 32)



Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605100 (in base 10) 15SNVD (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 3 litri
AIC n° 039605112 (in base 10) 15SNVS (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 5 litri
AIC n° 039605124 (in base 10) 15SNW4 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 10 litri
AIC n° 039605136 (in base 10) 15SNWJ (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605148 (in base 10) 15SNWW (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605151 (in base 10) 15SNWZ (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605163 (in base 10) 15SNXC (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605175 (in base 10) 15SNXR (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605187 (in base 10) 15SNY3 (in base 32)

Forma Farmaceutica: gas medicinale compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Composizione del prodotto finito: Aria atmosferica compressa

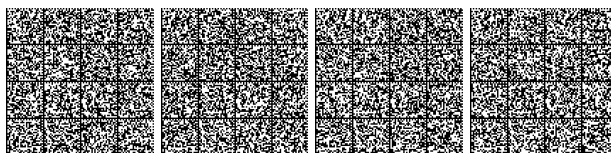
Produttore del prodotto finito (tutte le fasi):

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl — Via Senatore Simonetta 27 — 20867 Caponago (MB)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 1 litro
AIC n° 039605199 (in base 10) 15SNYH (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 2 litri
AIC n° 039605201 (in base 10) 15SNYK (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri
AIC n° 039605213 (in base 10) 15SNYX (in base 32)



Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri
AIC n° 039605225 (in base 10) 15SNZ9 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 7 litri
AIC n° 039605237 (in base 10) 15SNZP (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri
AIC n° 039605249 (in base 10) 15SP01 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri
AIC n° 039605252 (in base 10) 15SP04 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 27 litri
AIC n° 039605264 (in base 10) 15SP0J (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605276 (in base 10) 15SP0W (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605288 (in base 10) 15SP18 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 3 litri
AIC n° 039605290 (in base 10) 15SP1B (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri
AIC n° 039605302 (in base 10) 15SP1Q (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 10 litri
AIC n° 039605314 (in base 10) 15SP22 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605326 (in base 10) 15SP2G (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri
AIC n° 039605338 (in base 10) 15SP2U (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605340 (in base 10) 15SP2W (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605353 (in base 10) 15SP39 (in base 32)

Confezione: "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri
AIC n° 039605365 (in base 10) 15SP3P (in base 32)



Forma Farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso

Validità Prodotto Integro: 5 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Una bombola contiene:

Principio Attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5 %

Eccipiente: azoto quanto basta a 100 %

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Industrie, 28 – 37014 Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Dante s.n.c. – 20090 Pioltello (MI)

Air Liquide Italia Produzione srl – Via Appia Antica – 81020 San Nicola La Strada (CE)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl – Contrada Biggemi ex S.S. 114 – 96010 Priolo Gargallo (SR)

Chemgas srl – Via E. Fermi, 4 – 72100 – Brindisi

Linde Gas Italia srl – Via Turati, 18/a – 40010 – Sala Bolognese (BO)

Rivoira SpA – Via Baiona, 107/111 – 48100 – Ravenna

Sol SpA – Viale Unità d'Italia, 49 – 57025 – Piombino (LI)

Sol SpA – Via Firmio Leonzio, 2 – 84100 – Salerno

Nuova Oter srl – Zona Industriale Mazzocchio – 04014 – Pontinia (LT)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl – Via Senatore Simonetta 27 – 20867 Caponago (MB)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl – Via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) – 30175 – Venezia

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

CER Medical srl – Via Torretta, 13 – Calderara di Reno (BO)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl – S.S.106 Jonica Contrada Paludi – 74100

Taranto (TA)

Medical Gas Criogenici srl – Viale Delle Industrie, Snc - Zona Industriale ASI - 92021

Aragona (AG)

Giannitrapani srl – 1° Dorsale, 8 Z.I.R. – 91100 Trapani (TP)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

- In rianimazione per assistenza ventilatoria
- Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria
- In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili
- Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche
- Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese
- Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata
- Per l'insufflazione cavitaria

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ; CONDIZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO; CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039605011 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039605023 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 2 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605035 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605047 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605050 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 7 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605062 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605074 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 14 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605086 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 27 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

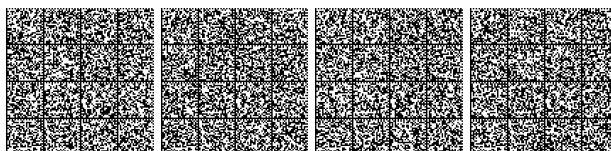
Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605098 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039605100 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605112 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605124 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605136 - "200 bar, gas medicinale compresso" bombola in alluminio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605148 - "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605151 - "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605163 - "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605175 - "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039605187 - "200 bar, gas medicinale compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605199 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 1 litro-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605201 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 2 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605213 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605225 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605237 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 7 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605249 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605252 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 14 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039605264 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 27 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605276 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605288 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605290 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 3 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605302 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 5 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605314 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" bombola in alluminio da 10 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605326 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605338 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C



Confezione: AIC n° 039605340 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 8 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605353 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039605365 - "200 bar, gas medicinale sintetico compresso" pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri-**OSP:** Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità:

C

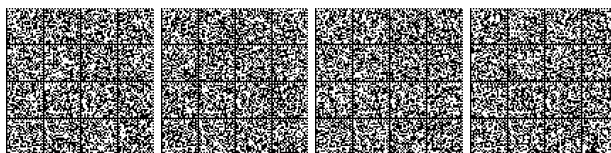
Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

SMALTIMENTO SCORTE

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal 01/01/2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 01/01/2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15736



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza.

Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia <http://www.adb.puglia.it> ovvero il 1° dicembre 2010 e riguardano i territori comunali dei comuni di Statte (Taranto), Fasano (Brindisi), Turi (Bari), Seclì (Lecce), Ripa-candida (Potenza), Andria (Bari) e Otranto (Lecce).

Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

10A15602

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto denominato Porto di Pozzallo - Realizzazione di un cantiere navale, presentato dalla società Ocean Plastic, in Pozzallo

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0030494 del 16 dicembre 2010 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato disposto parere favorevole all'esclusione della procedura di V.I.A. del progetto denominato Porto di Pozzallo - Realizzazione di un cantiere navale, presentato dalla società Ocean Plastic, con sede in contrada Casazze, 81 - 97016 Pozzallo (Ragusa).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www.minambiente.it> detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A15601

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 34 del 22 dicembre 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/07/2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/11/2010 fino al 30/06/2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29/06/2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 34 del 22 dicembre 2010 in attuazione della legge 7 luglio 2010 n. 106 (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio) è stato disposto il primo pagamento in favore di alcuni dei beneficiari.

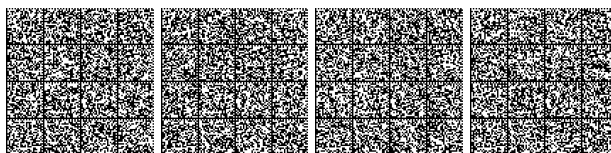
che l'ordinanza è disponibile sul sito web <http://web.rete.toscana.it/attinew/> della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 23/12/2010 parte prima.

10A15734

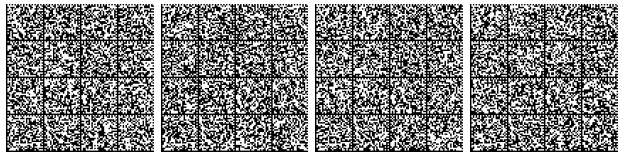
ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-01) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

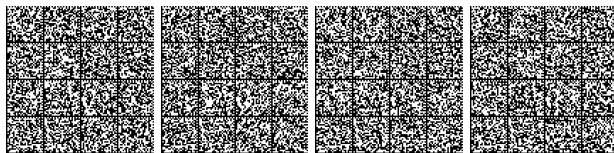
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

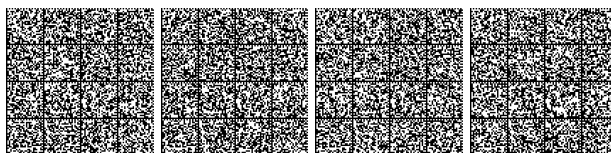
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

